

CXXX.

## TORNATA DI SABATO 17 GIUGNO 1899

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHINAGLIA.

## INDICE.

<b>Atti vari:</b>	
Disegno di legge (Emendamenti) Servizio telefonico (Di SAN GIULIANO) ( <i>Presentazione</i> ) Pag.	4538
Proposte di legge ( <i>Lettura</i> ):	
Comune di Crocefieschi (DANE0) . . . . .	4538
Commessi ai viveri della marina (UNGARO) . . . . .	4539
Appalto di pubblici servizi (MARESCALCHI A.) . . . . .	4538
Spese di spedalità in Roma (MANNA ed altri) . . . . .	4538
Pretura di Bossolasco (COPPIN0) . . . . .	4538
Relazioni ( <i>Presentazione</i> ):	
Variazioni nel bilancio dell'istruzione pubblica (MORELLI-GUALTIEROTTI) . . . . .	4548
Modificazioni al regolamento della Camera (CAMBRAY-DIGNY e SACCHI) . . . . .	4549
Bilancio dell'interno (CHIMIRRI) . . . . .	4568
Variazioni nel bilancio del tesoro e spese impreviste (FRANCHETTI) . . . . .	4568
Spese per la sanità pubblica (Id.) . . . . .	4568
<b>Disegni di legge:</b>	
Decime ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	4548
Oratori:	
BONASI, ministro guardasigilli . . . . .	4548
MORPURGO . . . . .	4549
Rizzo, relatore . . . . .	4548
SANI . . . . .	4548
Provvedimenti politici ( <i>Seguito della discussione in seconda lettura</i> ) . . . . .	4550
Oratori:	
ARCOLEO . . . . .	4559-63-64
BOVIO . . . . .	4550
FERRI . . . . .	4552-62-68
FINOCCHIARO-APRILE . . . . .	4557
GRIPPO, relatore . . . . .	4550
MARESCALCHI A. . . . .	4559
PELLOUX, presidente del Consiglio . . . . .	4564-66
SONNINO . . . . .	4565
<b>Domanda a procedere contro il deputato DE RENZIS</b> ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	4548
<b>Interrogazioni:</b>	
Consiglio di prefettura di Catania:	
Oratori:	
APRILE . . . . .	4541
BERTOLINI, sotto-segretario di Stato per l'interno . . . . .	4541-42
Contravvenzione al giornale <i>La Patria</i> di Ancona:	
Oratori:	
BISSOLATI . . . . .	Pag. 4543
FERRERO DI CAMBIANO, sotto-segretario di Stato per le finanze . . . . .	4543
Ferrovia Spinazzola-Gioia:	
Oratori:	
CALDERONI . . . . .	4544
CHIAPUSSO, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	4544
Servizio idraulico nel comune di Capannori:	
Oratori:	
FERRERO DI CAMBIANO, sotto-segretario di Stato per le finanze . . . . .	4545
MATTEUCCI . . . . .	4545
Monumenti di Catania:	
Oratori:	
BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica . . . . .	4546-48
DE FELICE-GIUFRIDA . . . . .	4547
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Discussione delle modificazioni al regolamento della Camera:	
Oratori:	
COCCO-ORTU . . . . .	4549
PANTANO . . . . .	4549
PELLOUX, presidente del Consiglio . . . . .	4549
<b>Votazioni nominali:</b>	
Emendamento del Governo (Provvedimenti politici) . . . . .	4566-68
Articolo aggiuntivo (Mancanza del numero legale) . . . . .	4569
La seduta comincia alle ore 14.5.	
Fulci, segretario, dà lettura del verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.	
<b>Congedi</b>	
Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Luzzatti Luigi, di giorni 3; Compagna, di 8. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Miniscalchi, di giorni 8; Pini, di 8.	
(Sono conceduti).	

**Presentazione di emendamenti a un disegno di legge.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

**Di San Giuliano, ministro delle poste e dei telegrafi.** Mi onoro di presentare alla Camera alcuni emendamenti al disegno di legge sull'esercizio telefonico.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi emendamenti, che saranno stampati, distribuiti agli onorevoli deputati e trasmessi alla Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge.

**Lettura di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.**

**Presidente.** Si dia lettura di cinque proposte di legge ammesse stamane alla lettura dagli Uffici.

**Fulci, segretario, legge:**

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati:** **Manna, Bonfigli, Fazi, Valeri, Mezzanotte, Costa Andrea, Raccuini, Guido Torlonia, Cimarelli, Colletti, Giuseppe De Riseis, Luigi De Riseis, Alfredo Baccelli, Soggi, Roselli, Bosdari, Morandi, Sacconi, Prospero Colonna, Fani, Bracci, Zeppa, Alessandro Costa, Bonacci, Monti-Guarnieri, Alberti, Mariotti, De Renzis, Riccio, Caldesi, Luporini, Budassi, Giampietro, Gattorno, Cantalamessa, Gaetani di Laurenzana, Mocenni, Brenchiaglia, Lucernari, Girolamo Del Balzo, Vienna, Sili.**

*Articolo unico.*

L'esecuzione del Decreto-legge 28 agosto 1896, n. 407, resta sospesa fino a che non saranno emanati provvedimenti legislativi per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale.

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Coppino.****Modificazione alla circoscrizione territoriale della Pretura di Bossolasco.**

*Articolo unico.*

Il comune di Gorzegno è separato agli effetti giudiziari dal mandamento di Bossolasco ed aggregato al mandamento di Cortemilia.

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Alfonso Marescalchi.****Appalto di pubblici servizi**

Art. 1.

I contratti di appalto di pubblici servizi comunali e provinciali per un periodo superiore agli anni 5, non potranno avere effetto se prima non siano ratificati dalla maggioranza degli elettori votanti nei rispettivi Collegi.

Art. 2.

A tale scopo, entro il termine di giorni 30 dalla approvazione del contratto di appalto da parte dei Consigli competenti, saranno convocati i rispettivi Collegi amministrativi, nei quali gli elettori voteranno con scheda semplicemente per il sì o il no.

Art. 3.

Questa votazione di ratifica è necessaria anche se, scaduto il quinquennio, i contratti di appalto di pubblici servizi siano rinnovati tali e quali, o modificati, tanto con l'antico quanto con un nuovo appaltatore,

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Daneo.****Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in Comune autonomo**

Art. 1.

Le frazioni di Vobbia, Noceto, Arezzo, Salata, Vallenzona ed Alpe sono staccate dal Comune di Crocefieschi in provincia di Genova e costituite in Comune autonomo con sede comunale nella frazione Vobbia, la quale darà nome al nuovo Comune,

Art. 2.

I confini fra i due Comuni saranno così delimitati:

Dalla cappella detta della Crocetta dei Missionari nel confine del Comune di Valbrenna seguendo la linea di dislivello del monte Ceresa sino allo sbocco del rio Moro nel torrente Fabio, permodochè il versante del Fabio faccia parte del territorio del nuovo Comune di Vobbia, ed il versante del rio Moro rimanga nel territorio di Crocefieschi.

Da detto punto il confine seguirà il corso del torrente Fabio fino alla confluenza del rio Vernazzina, e quindi salirà fino al Bricco dei Crovi seguendo la linea di displuvio, in modo che il pendio verso il rio di Vernazzina appartenga al Comune di Crocefieschi.

Dal Bricco dei Crovi il confine attraversando la via mulattiera Crocefieschi-Vobbia, ed in linea retta i prati di Moglie o di Giari Lucchino, giungerà sull'altra strada mulattiera di Monte Castello a 300 metri dalla casa detta di Castagna, e precisamente al confine del castagneto detto del Chiussi.

Seguendo quindi l'andamento della suddetta strada mulattiera (che sarà compresa nel territorio del nuovo Comune di Vobbia) il confine giungerà fino al fosso detto di Riopasso o di Pian del Bosco, e discendendo lungo il detto fossato sino alla sua confluenza nel torrente Vobbia, seguirà l'andamento di questo fino all'incontro del fosso di Acquapendente. Di qui si risalirà il corso di questo fosso fino all'incontro del confine col Comune di Busalla.

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreto Reale tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni rimanendo sin d'ora stabilito che la ripartizione delle passività attualmente esistenti sarà fatta in giusta metà.

#### Proposta di legge dei deputati Ungaro, Della Rocca e De Martino.

#### Provvedimenti a favore dei commessi ai viveri della Regia marina

##### Art. 1.

I commessi ai viveri della Regia marina a bordo delle regie navi, regolarmente iscritti nei ruoli di equipaggio, sono con la presente legge assimilati ai militari del Corpo Reali equipaggi, nei gradi qui appresso indicati:

Capo commesso a capo di 2ª classe;  
 Commesso di 1ª classe a capo di 3ª classe;  
 » di 2ª » a secondo capo.

##### Art. 2.

Per effetto di tale assimilazione essi continueranno ad indossare la divisa prescritta

e ad essere soggetti alla disciplina militare giusta le vigenti disposizioni, ed usufruiranno di quelle stesse riduzioni ferroviarie e di francatura postale che sono concesse ai militari di detto Corpo.

Oltre la razione viveri ed il trattamento tavola da sott'ufficiale, che attualmente godono, continueranno pure a percepire a carico dello Stato l'assegno giornaliero stabilito dal contratto d'appalto per la fornitura dei viveri della Regia marina e che viene mantenuto nella misura seguente; nonchè i supplementi di bordo quando rivestono le funzioni di capo-carico:

Capo commesso . . . . .	L. 3. »
Commesso di 1ª classe . . . . .	» 2. 50
» di 2ª » . . . . .	» 2. »

##### Art. 3.

Percepiranno inoltre quell'assegno mensile che l'Impresa viveri avrà con essi pattuito nell'assumerli al suo servizio e con la presente legge le si fa obbligo di non scendere mai al disotto dell'assegno giornaliero concesso dallo Stato per ciascun grado, il quale sarà considerato come *minimum* da corrispondersi.

L'assegno fissato dall'Impresa sarà a cura di questa denunziato alle direzioni di Commissariato militare marittimo, nella occasione della nomina a commesso, le quali riconosciutala regolare, la convalideranno nelle forme e nei modi che saranno previsti nel regolamento, di cui all'articolo 13.

##### Art. 4.

Gli assegni mensili fissati dall'Impresa, denunziati da questa alle direzioni di Commissariato, saranno a cura di queste ultime fatti corrispondere a terra dall'appaltatore e a bordo dai responsabili di Cassa ai Commessi durante il tempo in cui sono imbarcati. Le direzioni suddette si rivarranno poi sugli averi dell'Impresa, mediante trattativa sulle relative liquidazioni.

##### Art. 5.

È fatto obbligo all'Impresa viveri, agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, di assicurare, in conformità delle prescrizioni contenute nella medesima, i commessi regolarmente nominati e confermati dalle direzioni di Commissariato contro i rischi e gli

infortuni della navigazione dai quali derivi:

- a) la morte dell'assicurato;
- b) l'assoluta impotenza permanente al lavoro;
- c) l'impotenza parziale permanente al lavoro;
- d) l'impotenza temporanea al lavoro quando superi un mese.

Art. 6.

A tale scopo sarà istituita una Cassa di assicurazione a sistema misto, alla cui formazione cioè concorreranno Impresa e Commessi, destinata a risarcire i danni causati ai Commessi ai viveri della Regia marina da infortuni nella navigazione, i quali producano la morte o lesioni personali descritte nel precedente articolo, ed a venire inoltre in aiuto di quelli i quali per avanzata età o per accidenti fortuiti non dipendenti dalla navigazione, ma avvenuti in servizio, non sono più in grado di lavorare.

Art. 7.

Il fondo di detta Cassa sarà formato:

- a) dalla cauzione che dovrà prestarsi dall'Impresa in una sol volta e nella misura che sarà determinata dal Ministero della marina, la quale cauzione, cambiandosi appaltatore, sarà versata sempre dalla Impresa subentrante a quella uscente;
- b) dal versamento dell'importo dei premi di assicurazione che l'Impresa dovrebbe annualmente pagare per assicurare il personale dei Commessi che tiene a suo servizio e che espone agli infortuni a causa della speciale natura del mestiere a cui sono assoggettati.
- c) Da una percentuale\* che viene trattata mensilmente dai pagatori sugli averi dei Commessi, la quale non potrà eccedere il 6 per cento e che sarà versata a cura delle direzioni di Commissariato alla Cassa stessa.
- d) Dai frutti dei capitali investiti.
- e) Da lasciti, donazioni e da ogni altro provento eventuale rivolto a beneficio della generalità degli iscritti.
- f) Da tutte le ritenute che si fanno all'Impresa per multe o contravvenzioni di cui essa si rende passibile.
- g) Da volontarie oblazioni.

Art. 8.

I fondi della Cassa saranno investiti dai titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure depositati a conto corrente presso solidi Istituti di credito e di risparmio.

Art. 9.

L'amministrazione della Cassa sarà tenuta secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 13, e sarà affidata ad un Consiglio composto del direttore capo di Commissariato del Dipartimento marittimo in cui ha sede la Cassa, del capitano di porto del luogo e dell'impresario-viveri o di un suo rappresentante legale.

Le funzioni di presidente saranno esercitate dal direttore capo di Commissariato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione eserciterà tutti gli incumbenti che saranno designati nel regolamento per l'esecuzione della presente legge e le sue deliberazioni, le quali devono essere prese con l'intervento di tutti e tre i membri, saranno sottoposte all'approvazione del Ministero della marina.

Art. 11.

Il Consiglio predetto liquida e paga sulla base di regolare documenti, le indennità, le quali, a richiesta degli aventi dritto possono anche essere convertite in rendita vitalizia presso la Cassa stessa, secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, nei casi d'infortunio previsto all'articolo 5, accertati dalle autorità competenti e nei casi di avanzata età che non permetta più di lavorare, e dopo un determinato numero di anni di servizio ininterrotto e lodevole.

I limiti di età e gli anni di servizio saranno determinati in base a quelli richiesti per i militari del Corpo reali equipaggi per le pensioni di riposo (tabella 3 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari).

Art. 12.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti costitutivi della Cassa predetta, i registri, i certificati e tutti gli altri documenti che riguardano tanto la Cassa per se stessa, quanto gli assicurati.

Sono pure esenti da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca e di successione, le

donazioni, i lasciti e le elargizioni fatte per atti tra vivi e per causa di morte a favore della Cassa.

Gl'investimenti dei capitali della Cassa e i tramutamenti dei titoli relativi sono eseguiti senza spesa.

#### Art. 13.

Alla esecuzione della presente legge sarà dal Governo del Re provveduto con apposito regolamento da approvarsi con Regio Decreto, sentito il Consiglio Superiore di marina ed il Consiglio di Stato.

#### Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore colla rinnovazione del contratto d'appalto dei viveri della Regia marina e non più tardi di otto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Presidente.** Si stabilirà a suo tempo il giorno nel quale queste proposte di legge dovranno essere svolte e prese in considerazione. (*Interruzioni*).

### Interrogazioni

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Aprile, al ministro dell'interno « per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda di prendere contro il Consiglio di prefettura di Catania che esaminò i conti consuntivi di Agira dopo otto anni dalla loro gestione e approvò anche le spese che si dissero fatte con deliberazioni illegali e immorali le quali erano state annullate dal prefetto del tempo con decreto motivato del 27 aprile 1893 riguardanti compensi che si è preteso pagati all'avvocato Sola per l'opera da lui prestata come sensale presso la Cassa depositi e prestiti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno.** I conti consuntivi del comune di Agira per l'anno 1893 furono approvati all'unanimità da quel Consiglio comunale, e i pagamenti, ai quali allude l'onorevole Aprile, erano stati eseguiti in base a deliberazioni del 26 maggio e 23 luglio 1894, debitamente approvate. I conti consuntivi arretrati furono sottoposti dal nuovo prefetto, appena entrato in carica, al Consiglio di prefettura, il quale all'unanimità li approvò, e l'approvazione fu notificata agli interessati.

**Aprile. Quando?**

**Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Permetta che io le narri i fatti come sono avvenuti; poi Ella farà le osservazioni, che crederà, e io risponderò se sarà il caso.

Dunque i conti consuntivi arretrati furono dal prefetto, appena assunto l'ufficio, sottoposti al Consiglio di prefettura; e aggiungerò che il prefetto fece benissimo nel far ciò per regolarizzare una gestione, la quale aveva bisogno di essere regolarizzata. Il Consiglio di prefettura approvò ad unanimità questi conti; e la sua decisione, come dispone l'articolo 74 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, venne notificata agli interessati.

Avverso alla decisione del Consiglio di prefettura non fu prodotto nessun ricorso alla Corte dei conti; quindi la decisione del Consiglio è diventata definitiva.

Ora l'onorevole Aprile domanda al Ministero dell'interno quali provvedimenti intenda prendere contro il Consiglio di prefettura. Il Ministero non ha e non può prendere alcun provvedimento contro quel Consiglio, il quale, nell'approvazione dei conti comunali, ha esercitata una funzione giurisdizionale, contro la quale è ammesso un solo rimedio: il ricorso alla Corte dei conti, che in merito giurisdizionalmente decide.

Non spetta quindi a noi di entrare nell'esame del merito della decisione del Consiglio di prefettura.

Se qualcuno avesse interesse di impugnare quella decisione, doveva farlo nel modo, che la legge provvede, ossia ricorrendo alla Corte dei conti.

**Presidente.** L'onorevole Aprile ha facoltà di parlare.

**Aprile.** La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato è grave, tanto più grave, in quanto che essa mira a legittimare uno di quei fatti che l'autorità tutoria dovrebbe evitare, perchè le conseguenze di esso sono dannosissime alle amministrazioni in Sicilia.

Prego l'onorevole Sonnino (mi dispiace che non ci sia l'onorevole Franchetti, ed è inutile che mi rivolga all'onorevole sottosegretario di Stato), che ha studiato la questione siciliana, di voler sentire un momento che cosa avviene, in base a documenti (*Interruzioni*).

Nel 1892 avveniva un pagamento nel municipio di Agira (*Commenti*); e si toglieva quel

danaro dalla cassa comunale senza nessuna deliberazione. Un anno dopo, nel marzo 1893, con una deliberazione di urgenza, quella Giunta emetteva il mandato. Il prefetto di Catania il 27 aprile 1893 annullò quella deliberazione, dicendo:

« Veduta la deliberazione d'urgenza emessa dalla Giunta municipale di Agira nel 30 marzo ultimo scorso, con la quale deliberazione si stabiliva la emissione di un mandato di pagamento di lire 2800 in rimborso di uguale somma pagata dalla Giunta medesima all'avvocato Angelo Sola, incaricato di sbrigare e portare a fine la pratica pel conseguimento del mutuo di lire 175,000 con la Cassa Depositi e Prestiti;

« Considerando che ormai è pacifica la giurisprudenza nel dichiarare illegali le spese che le Amministrazioni comunali sostengono per fare accudire da avvocati o da speciali incaricati presso le Amministrazioni governative gli affari propri; giacchè questi debbono e possono essere sbrigati e sollecitati mediante la via gerarchica e con corrispondenza ufficiale;

« Che, posto questo principio, sorge evidente non potersi ammettere la spesa per la sollecitazione ed il disbrigo delle pratiche presso la Cassa depositi e prestiti. Annulla la deliberazione. »

Nessun altro atto c'è da parte della Prefettura, nessun altro da parte del Municipio.

**Bertolini**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Due deliberazioni!

**Aprile**. Le deliberazioni, onorevole sotto-segretario di Stato, erano state prese precedentemente. Le dirò perchè. Non lo sa?

**Bertolini**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Sono del 26 maggio e del 23 luglio 1894.

**Aprile**. Se il Consiglio comunale in quell'epoca era stato sciolto!

*Una voce*. Sbaglio di date!

**Aprile**. Sbaglio di date.

Ad ogni modo, i conti consuntivi approvati dal Municipio, quando una deliberazione è stata legalmente annullata dalla Prefettura, quando un mandato non poteva essere emesso, potevano essere approvati da quello stesso Consiglio di prefettura, che aveva annullato precedentemente il mandato e la deliberazione?

Ora, onorevole sotto-segretario di Stato, sta in fatto che queste tre mila lire furono, per quello che ne dice il prefetto, ru-

bate al municipio di Agira, quantunque incassate dall'onorevole Arcoleo. (*Interruzione del deputato Lojodice*).

Lo dice lui, onorevole Lojodice!

**Lojodice**. Chi lui?

**Aprile**. Arcoleo.

Sta in fatto che queste tre mila lire non sono state restituite. E il sotto-segretario di Stato invece di biasimare quello, che è avvenuto, se ne esce constatando che, se il Municipio ha perduto queste tre mila lire, le ha perdute bene.

Contento lui, tutore delle amministrazioni locali, contenti tutti!

**Bertolini**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli.

**Bertolini**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Credo che l'onorevole Aprile s'inganni nella via, che egli sceglie per voler discutere dei fatti, sui quali è intervenuto un giudizio. Se l'onorevole Aprile vuole accusare altri di avere approfittato di determinate somme...

**Aprile**. Io non accuso nessuno!

**Bertolini**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*... egli sa a chi queste accuse debbano essere portate; ma quando viene qui alla Camera ad interrogare il sotto-segretario di Stato sul modo come sono andate le cose, io non posso fare altro, se non che dichiarargli come sono andate le cose in esecuzione delle leggi, che dobbiamo osservare.

Ora il Consiglio di prefettura, gli torno a ripetere, esercita una funzione giurisdizionale; e quindi, da parte del Ministero, non vi può essere nessun sindacato sul modo come questa funzione giurisdizionale viene esercitata. Chi ha da dolersi del modo come questa funzione è esercitata, ricorra alla Corte dei conti; la Corte dei conti deciderà sul ricorso. Ma il Ministero non può sostituire la decisione sua a quella della Corte dei conti. Su questo punto credo che la cosa sia completamente pacifica, e che l'onorevole Aprile non possa in alcun modo insistervi... (*Interruzioni del deputato Lojodice al quale risponde vivamente il deputato Aprile*).

Io dico che le deliberazioni furono approvate, che nessuno produsse ricorso contro queste deliberazioni, e che, in base a queste deliberazioni, il Consiglio di prefettura approvò i conti del comune di Agira. Quindi il Ministero non può giudicare della legalità o meno del pagamento di queste tremila lire.

L'onorevole Aprile deve comprendere che coloro, i quali si dolgono del pagamento di queste tremila lire, dovevano ricorrere...

**Aprile.** Ma c'è l'articolo 257.

**Presidente.** Ma, onorevole Aprile...

**Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Ma lo legga bene l'articolo 257! (*Interruzioni del deputato Aprile*). L'articolo 257 dice che i Consigli di prefettura entro sei mesi debbono esaminare i conti dei Comuni; e poichè il prefetto di Catania, arrivato nel 1898, trovò che da parecchi anni i conti del comune di Agira non erano stati approvati, così li sottopose al Consiglio di prefettura. Ora io domando se altro modo egli aveva di regolarizzare la situazione di quel Comune, se non facendone approvare i conti dal Consiglio di prefettura. L'articolo 257 non fa al caso nostro. (*Interruzioni del deputato Aprile*).

Ma ciò, di cui si duole l'onorevole Aprile, non è che il prefetto abbia sottoposto questi conti al Consiglio di prefettura.

**Aprile.** Che il Consiglio di prefettura li abbia approvati dopo otto anni!

**Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Dunque ricorra alla Corte dei conti, non ricorra alla Camera, nè al Governo, che non possono pronunciarsi sulle deliberazioni del Consiglio di prefettura. (*Interruzioni del deputato Aprile*).

**Presidente.** Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Aprile.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Bissolati ai ministri dell'interno e delle finanze « sulla manifesta ostilità con cui la Regia Intendenza di finanza di Ancona ha elevato contravvenzione e insiste nel processare il giornale *La Patria* di Ancona per contravvenzione al lotto pubblico, malgrado le ripetute decisioni contrarie della Corte Suprema. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

**Ferrero di Cambiano, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Contesto che vi sia ostilità da parte dell'Intendenza di finanza di Ancona nell'elevare contravvenzione e nell'insistere a processare il giornale *La Patria*; perchè le intendenze si occupano di finanza, non fanno politica e non distinguono i buoni dai cattivi giornali. Il giornale *La Patria* di Ancona nei patti di abbonamento promise il premio di un *rémontoir* d'argento e di lire 5 di rendita da estrarsi a sorte tra coloro, che aves-

sero pagato l'abbonamento del giornale prima di un'epoca determinata, contravvenendo con ciò all'articolo 3, lettera A, del Decreto 21 novembre 1890 il quale assimila alle lotterie proibite le operazioni di qualunque genere, nelle quali si faccia dipendere il guadagno di un premio da una estrazione a sorte.

Naturalmente, il giornale avendo contravvenuto a questo articolo, gli è stata contestata la contravvenzione; ed a me sembra che gli uffici finanziari abbiano compiuto il dover loro. L'onorevole Bissolati dirà che questo non è, e che vi sono delle sentenze contrarie della Corte Suprema, le quali darebbero ragione al suo assunto. Io gli affermo alla mia volta che altre ve ne sono, che danno ragione all'amministrazione; ed aggiungo che dagli uffici finanziari fu contestata sempre la contravvenzione ai giornali in casi analoghi. Cito per esempio il *Fanfulla* di Roma e il *Mattino* di Napoli, che dovettero pagare una multa di lire 1,000.

Non credo che l'onorevole Bissolati pretenda che si abbiano a fare delle preferenze per il giornale *La Patria* di Ancona.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

**Bissolati.** L'onorevole sotto-segretario di Stato non ignora che la giurisprudenza è assolutamente contraria alla tesi sostenuta dall'Intendenza di finanza di Ancona. La Corte di cassazione, infatti, nell'ultima sua sentenza in argomento, nel 1897, decise che i premi a sorteggio promessi agli abbonati dei giornali non costituisca contravvenzione alla legge del lotto pubblico.

Ora gli agenti delle Intendenze non ignorano certamente i giudicati della Suprema Corte; per cui si può credere che qualche ostilità potesse animare la Intendenza e la Prefettura contro quel giornale, che non è, badate, un giornale socialista, ma un giornale clericale. Quindi tanto più credo opportuna questa mia interrogazione; ed avrei desiderato una risposta più precisa dall'onorevole sotto-segretario di Stato, in quanto che gli dovrebbe esser noto che in questi giorni precisamente la Camera di Consiglio del tribunale di Ancona ha dichiarato non farsi luogo a procedere, appunto in base a quella sentenza, che ho citato.

Intanto, io dico, chi compensa il giornale di tutte queste ostilità della Intendenza, che, se non sono ispirate alla ignoranza della

legge, sono evidentemente ispirate al desiderio di danneggiare il giornale? Quindi è che non posso dichiararmi soddisfatto, e non posso non dire di esser persuaso che si tratti di ostilità; perchè non si può ammettere che le autorità siano così ignare della giurisprudenza associata nella materia della loro amministrazione.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Finocchiaro-Aprile al ministro guardasigilli.

**Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Siamo d'accordo con l'onorevole Finocchiaro-Aprile di differirla.

**Presidente.** Viene allora quella degli onorevoli Garavetti, Pais, Pala e Cao-Pinna al ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Garavetti.** Siamo d'accordo di differirla.

**Presidente.** Va bene. Allora passeremo a quella dell'onorevole Calderoni, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare per migliorare l'orario della linea ferroviaria Rocchetta-Gioia del Colle e specialmente per tratto Spinazzola-Gioia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

**Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** L'orario dei treni, che percorrono la linea Spinazzola-Gioia del Colle, è stabilito nell'obbiettivo di disimpegnare il movimento locale e di servire nel miglior modo possibile quello di corrispondenza a Rocchetta per le linee di Foggia, Potenza ed Avellino, a Spinazzola per la linea di Barletta, ed a Gioia per la linea di Bari e Taranto.

Basta accennare a queste circostanze per vedere, o almeno per presupporre immediatamente come gli interessi di coloro, che percorrono la sovraddetta linea siano, o almeno possano essere in contrasto. Dico questo per stabilire fin da principio quali difficoltà si incontrino volendo attuare orari, che valgano a contentare tutti.

Veniamo al caso speciale. Io credo che l'onorevole interrogante si lagni principalmente della fermata di due ore, che i treni debbono fare alla stazione di Spinazzola. Certo si potrebbe ovviare a tale inconveniente; ma bisognerebbe che questa sosta, che ora si fa a Spinazzola, la si facesse a Rocchetta o a Gioia del Colle. Ed allora egli vede che, contentando gli uni, si sollevano le

opposizioni degli altri. Vi sarebbe un rimedio a tutto ciò, e sarebbe quello d'istituire una terza coppia di treni, con la quale si potrebbe evitare quella sosta, che attualmente si lamenta a Spinazzola. Se non che la linea Foggia-Gioia del Colle non dà un reddito chilometrico di 6 mila lire all'anno, e il Governo non può obbligare le Società a mettere una terza coppia di treni se il reddito chilometrico non raggiunge la citata somma. L'onorevole interrogante si convincerà pertanto come il Governo si trovi nella impossibilità di risolvere simile difficoltà. Se i Comuni, che sono serviti dalla linea Foggia-Gioia del Colle, potranno mettersi d'accordo nel senso di trovare una soluzione, che risponda agli interessi di tutti, assicuro l'onorevole interrogante che il Governo sarà lieto di prenderla in considerazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calderoni.

**Calderoni.** Ringrazio l'onorevole sotto-segretario della cortesia con cui si è compiuto di rispondere alla mia interrogazione, che io non avrei nemmeno presentata, se non fossi stato convinto che la questione è di intese generale per tutte le ferrovie secondarie.

Il problema della costruzione delle ferrovie in Italia ha dovuto essere, per necessità di cose, risoluto molto affrettatamente, e quindi la soluzione, malgrado che ci si fossero dedicate persone di grande competenza, non è purtroppo perfetta. Comunque oggi noi abbiamo una massa di ricchezza nazionale da cui bisogna procurare di ricavare il maggior profitto possibile, questo profitto però non può essere tutto attuale, non può essere tutto numerico.

I propugnatori di quelle ferrovie ben conoscevano le condizioni commerciali delle regioni, essi però avevano per mira principalmente la possibilità di sviluppare forze latenti, creare traffici e favorire industrie ladove traffici o industrie mancavano o erano deficienti. Costrutte invece le ferrovie, fu dimenticato lo scopo per cui si erano costruite, e quelle che non danno un reddito sufficiente attuale, si abbandonano a loro stesse. In tal modo questa massa di ricchezza, che pure è costata tanto allo Stato, e a cui hanno concorso largamente Comuni e Provincie con gravi sacrifici, rimane improduttiva, di quei benefici futuri che si avevano in mira.

L'orario di tutte le ferrovie ofantine è qualche cosa di assolutamente anormale.

Lo stesso onorevole Lacava, rispondendo in Senato ad una interrogazione degli onorevoli Melodia e Serena, lo ha riconosciuto, come altra volta lo riconobbe qui alla Camera l'onorevole Prinetti, rispondendo all'onorevole Fortunato, e come lo riconosce oggi l'onorevole sotto-segretario di Stato. Da Rocchetta a Gioia del Colle i treni percorrono 140 chilometri nientemeno che in 9 ore, a causa di quella tal fermata che non è di 2 ore, ma di 5 per un treno e di 7 per un altro. Pel treno che si ferma meno, la percorrenza media è quindi di 15 chilometri all'ora, ossia di poco superiore alla velocità di un cavallo.

Arrivando poi alle stazioni capolinea, non si trovano neanche le coincidenze, cosicchè chi vuol recarsi a Roma od a Napoli, per la linea di Avellino, deve contentarsi di percorrere la distanza che c'è tra quei paesi e Cancellone con una media di appena 11 chilometri all'ora, senza parlare di altri inconvenienti.

In quanto al reddito, faccio osservare che esso potrebbe anche aumentare, se invece di allontanare il traffico, si cercasse di richiamarlo e di favorirlo; per esempio, da uno di quei comuni da cui si esportano 200 mila quintali di cereali all'anno, appena 120 mila si valgono della ferrovia, e di 15 mila ettolitri di vino appena 4 mila, ed anche i viaggiatori, preferiscono di servirsi di altri mezzi più economici, una volta che non possono avere col treno maggiore comodità e celerità.

Noi non pretendiamo neanche che si impianti una terza coppia di treni, ci contentiamo che quelli attuali abbiano la velocità regolamentare di 30 chilometri all'ora, e trovino le coincidenze con treni diretti. Ciò si potrebbe ottenere studiando nel suo complesso l'orario di tutta la rete della regione, e non limitandosi ad esaminare qualche dettaglio, ed a fare dei ritocchi speciali. Io spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato, insieme con l'onorevole Lacava, vorrà studiare la cosa, e studiarla nel modo che ho detto: facendo diversamente, non si verrà mai a capo di nulla.

**Presidente.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Matteucci al ministro delle finanze « per sapere se creda accogliere le giuste e reiterate istanze di molti abitanti del co-

mune di Capannori e più specialmente di Paganico è di Tassignano i quali chiedono che sieno attivati alcuni canali per immettere le acque del pubblico condotto destinate all'irrigazione, a fine di impedirne la rilevante dispersione con danno gravissimo di estese ed ubertose campagne. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Ferrero di Cambiano**, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Dei lavori cui accenna l'onorevole Matteucci, per migliorare il servizio della irrigazione nelle frazioni di Paganico e Tassignano, una parte sono stati recentemente compiuti, e si stanno compiendo gli studi per gli altri che si eseguiranno poi sicuramente nei limiti del bilancio, poichè risulta che la spesa salirà a parecchie diecine di migliaia di lire.

Giova però notare che le fosse irrigatorie di cui gli utenti hanno chiesto il riordinamento fanno parte di quella vasta rete di canali che, per legge del 6 agosto 1893, si dovevano cedere in locazione per un trentennio alla provincia di Lucca, coll'obbligo di provvedere alla loro sistemazione.

Vegga l'onorevole Matteucci, coll'autorità sua, di affrettare la stipulazione di questo contratto colla provincia di Lucca, che per varie e troppe difficoltà non è stato ancora possibile di conchiudere, ed allora avrà facilitata, come pur desidera il Governo, l'esecuzione di quelle opere. Se questo sgraziatamente non avverrà, stia ad ogni modo tranquillo che, colla maggior possibile sollecitudine, si provvederà, come ho detto, nei limiti del bilancio acchè le opere desiderate e necessarie si compiano a beneficio dell'agricoltura di quella operosa regione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteucci.

**Matteucci.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato e lo ringrazio; ma non posso a meno di fare alcuni rilievi, attesa l'importanza dell'argomento. L'onorevole sotto-segretario capirà quanto siano gravi gli interessi agricoli che derivano dai canali irrigatori, quando saprà che abbiamo nel Piano Lucchese e di Capannori circa 5000 ettari di terreno irrigabile; è tale il beneficio che ne viene all'agricoltura, che le popolazioni di quei luoghi possono fare un doppio raccolto; poichè nella Provincia nostra vi è una coltura intensiva.

Noi avevamo presentata fin dal 1897 una domanda, e più specialmente l'avevano presentata le popolazioni abitanti nei paesi di Paganico e di Tassignano i quali sono più lontani dal canale da cui si tolgono le acque per l'irrigazione. Allora ci fu risposto quello che è stato risposto oggi: cioè, che, essendovi trattative fra la Provincia ed il Governo per la cessione di questi canali irrigatori, non si potevano pel momento eseguire i lavori.

Però queste trattative sono state molto lunghe; più volte è stata richiamata la Provincia a deliberare, ma le condizioni che ha offerto il Governo sono tali, che essa capisce di assumersi un grande onere che non potrebbe sopportare. E recentemente il Consiglio provinciale, con sua deliberazione del 1898, dopo aver nominata una Commissione alla quale deferiva lo studio di questa cessione, dovè dichiarare al Governo che non poteva accettare le condizioni che le venivano imposte. Quindi vorrei che anche il Governo venisse ad agevolare la Provincia in questa cessione: perchè deve capire che essa non vuol fare un interesse; ed anzi, nelle dichiarazioni che furon fatte davanti al Consiglio provinciale e nel parere della Commissione, fu detto che qualunque utile che venisse ad avere la Provincia, si dovesse risolvere in beneficio degli utenti, appunto perchè la irrigazione nella campagna di Lucca è una cosa troppo benefica e troppo necessaria.

Noterò finalmente che, fin dal 25 marzo 1899, il Governo dichiarò risolutamente alla provincia di Lucca, che non avendo questa accettato le condizioni stabilite, si considerava sciolto da ogni impegno. Quindi siamo in questa condizione: che la Provincia è sciolta da qualunque impegno; e a meno che non fossero riannodate le trattative con concessioni più favorevoli, non si può più parlare di questa cessione, la quale, come ha osservato l'ingegnere provinciale, sarebbe un disastro per il bilancio.

Termino facendo calda raccomandazione all'onorevole sotto-segretario affinché, non potendosi far luogo a questa cessione, siano eseguiti subito i lavori richiesti giacchè si verifica questo serissimo inconveniente: che coloro che sono più lontani dalla presa dell'acqua, non avendo canali manufatti e facendo canali provvisori con lo scavare il terreno, mandando l'acqua nelle fosse, que-

sta si disperde. E siccome l'acqua viene data a turno d'ore, così questi disgraziati agricoltori vedono deluse le loro speranze, non potendo irrigare i loro terreni, mentre poi devono pagare un canone d'irrigazione. Di qui moltissimi inconvenienti, molte liti e, molte volte, reati di sangue. Quindi credo che sia dovere del Governo, giacchè nella Provincia nostra abbiamo avuto il rispetto all'ordine, la quiete e la tranquillità, di tutelare questi vitali interessi dell'agricoltura, perchè questi buoni effetti dipendono appunto da questa causa: che queste nostre laboriose popolazioni hanno consacrato tutte le loro forze vitali all'agricoltura, dalla quale traggono un discreto benessere. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Gli onorevoli Credaro e Marcora hanno interrogato il ministro di agricoltura « per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere per promuovere il miglioramento dei pascoli alpini. »

Ma l'onorevole Credaro e l'onorevole Marcora non sono presenti, e s'intende ch'essi rinunzino a questa loro interrogazione.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se nel nuovo bilancio dell'istruzione intenda proporre lo stanziamento di una somma necessaria alla conservazione ed alla manutenzione dei monumenti, testimonianza solenne dell'antica civiltà sicula esistenti nella provincia di Catania. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole De Felice si è fatto eco in Parlamento di ogni legittimo lamento intorno allo stato in cui si trovano i monumenti esistenti nella provincia di Catania. Ed io lo ringrazio di aver aggiunto anche una parola sua. Egli non ignora quale sia in me il culto dei patri monumenti. Io non posso però proporre un nuovo stanziamento nel bilancio attuale; oltre tutto a me non arride in questo momento la fortuna presso la maggioranza della Giunta del bilancio. Ma prometto a lui che delle somme che saranno consacrate ai monumenti della sua isola distrarrò una somma ragguardevole per il monumento che egli mi raccomanda.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**De Felice-Giuffrida.** Ringrazio l'onorevole ministro della gentile risposta. Sapevo che, rivolgendomi a lui, per chiedergli provvedimenti a prò dei monumenti antichi che ricordano la civiltà sicula, non mi sarei rivolto invano. Egli è persona che al culto della civiltà ha educato il suo spirito, e sa che lo studio di ciò che fu è norma sicura di quello che sarà.

Però l'onorevole Baccelli mi permetta di osservare che la fiducia che ho in lui non mi dispensa dal ricordargli che, appena crederà opportuno il momento, egli ha il dovere di promuovere lo stanziamento delle somme occorrenti a sollevare dallo stato in cui attualmente si trovano, stato di vero abbandono, i monumenti antichi.

Tanto più che noi in Sicilia ci troviamo di fronte ad un confronto molto eloquente: le somme che spendevano i Borboni per questi avanzi delle antiche civiltà, e quelle che non spende il Governo italiano. (*Conversazioni*).

Per ricordare qualche cosa, a questo proposito, mi permetto di leggere ciò che due illustri viaggiatori, nel secolo scorso, scrivevano delle somme che vi spendevano anche i privati.

Il Brydon diceva: « Il principe Ignazio Di Biscari ha avuto la soddisfazione di scoprire molti monumenti dalle viscere della terra.

« Egli ha speso somme considerevoli per rinvenire fra le antiche rovine l'antico teatro di Catania. Felicemente le sue pene sono state ricompensate dal gran numero e dalla varietà degli oggetti preziosi che ha scoperto. »

Ed il conte De Borch: « Trascinato da grande passione per gli studi archeologici, il principe Di Biscari ha profuso somme considerevoli per lo scoprimento degli antichi monumenti, che oggi danno pregio alla città di Catania; e si deve a lui se essa ha oggi scoperto l'antico teatro, l'anfiteatro, i bagni, le naumachie antiche, ecc. »

Sicchè il senatore Bizzari poté affermare che Catania fu detta, con ragione, un vasto e continuato museo!

Adesso, invece, le somme che allora furono spese si può dire che siano andate perdute. Il Governo italiano ha fatto deperire i monumenti che costarono tanti sudori e che sono testimonianza solenne dell'antica civiltà!

Questi monumenti, infatti, versano nello stato più deplorabile: usurpazioni, servitù, guasti: è un'infamia.

L'antico anfiteatro, che si può dire il più pregevole monumento della Sicilia, uno dei più importanti del mondo e assai più antico del colosseo di Roma, va quasi perduto tra le usurpazioni dei privati, l'incuria pubblica, e le sovrapposizioni che le usurpazioni stesse hanno prodotto.

L'Odéon, poi, unico monumento di tal genere che esista in Sicilia, è quasi crollante, con grave danno dell'antichissimo monumento, e con sicuro pericolo delle famiglie che abitano le catapecchie che lo ingombrano.

Nel 1883, l'onorevole ministro della pubblica istruzione riconobbe la necessità di isolare quel grandioso monumento. E fu stipulato un contratto tra il Ministero della pubblica istruzione ed il municipio di Catania, mediante il quale il Ministero si obbligava di pagare in diversi esercizi la somma di 35 mila lire, e il municipio assumeva lo impegno di eseguire i lavori di sgombrò e di isolamento i quali importavano poco più di 35 mila lire.

Debbo confessare che per colpa del municipio di Catania il contratto non fu eseguito, e le cose rimangono quali erano allora. Anzi sono peggio di prima; perchè le usurpazioni aumentano e cresce il deperimento del grandioso monumento che, ripeto, è unico in Sicilia.

Onorevole ministro, la spesa allora deliberata, era utile e necessaria, è vero? E perchè non lo dovrebbe essere anche adesso? E perciò confido in Lei: riproponga questa spesa almeno adesso, e pensi alla conservazione degli altri monumenti.

Badi che per noi non è soltanto ricordo storico, per quanto doveroso, che ci muove: per noi non solo i monumenti nostri sono testimonianza di antica civiltà, ma servono allo sviluppo della vita economica, come della vita morale del paese.

Ella sa bene, infatti, che questi monumenti antichi hanno sempre richiamato un numero considerevole di forestieri in Sicilia, sicchè il deperimento dei monumenti è andato di pari passo con l'allontanamento dei forestieri.

Faccia dunque, onorevole ministro, che la Sicilia abbia a sentire qualche ristoro dall'opera sua, sia per ciò che concerne la sto-

ria della civiltà, sia per l'interesse economico che il ricordo e lo sviluppo della civiltà portano seco!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole De Felice può essere sicuro che io riprenderò in esame la pratica. Egli ha ragione di parlare ad un convertito, quando afferma che questi monumenti gloriosi sono un capitale che rende i suoi frutti. Ed io sono certo che questo capitale, che egli mi raccomanda, tornerà per quanto è possibile nella sua conservazione ad essere ciò che noi tutti e l'onorevole De Felice-Giuffrida desideriamo.

**De Felice-Giuffrida.** La ringrazio.

#### Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per duello contro il deputato De Renzis.

**Presidente.** Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati per le interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, per duello, contro il deputato De Renzis Michele.

La Commissione come conclusione propone di accordare tale autorizzazione.

È aperta la discussione intorno a questa proposta della Commissione.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione, di accordare, cioè, l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole De Renzis.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvata).

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Morelli-Gualtierotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Morelli Gualtierotti.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa il disegno di legge per approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

#### Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Bracci, segretario, legge:**

*Articolo unico.*

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati sino al 30 giugno 1899, sono nuovamente prorogati fino al 30 giugno 1900.

**Sani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge, e la facoltà di parlare spetta all'onorevole Sani.

**Sani.** Se il ministro di grazia e giustizia conviene, io proporrei che la proroga fosse portata al 31 dicembre 1900. La questione delle commutazioni è così grave nelle provincie di Ferrara e Rovigo per gli importanti problemi da risolvere, per le indagini da farsi, per gli studi da compiersi, per le difficoltà nell'esecuzione da superare, che io spero che il ministro possa consentire nello emendamento, da me presentato.

**Bonasi, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonasi, ministro di grazia e giustizia.** Non ho difficoltà di accedere a questa proposta perchè riconosco che, tenuto conto della importanza della legge e delle difficoltà che essa presenta, il termine non sarebbe poi troppo lungo. Dichiaro quindi di non oppormi.

**Rizzo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Rizzo, relatore.** La Commissione non si oppone alla proposta, fatta dall'onorevole Sani, di fare scadere cioè la proroga al 31 dicembre 1900 riconoscendo la grande importanza della legge definitiva sulle decime e sulle prestazioni fondiarie. La Commissione però raccomanda al Governo di affrettare questa discussione, perchè il disegno di legge è già iscritto nell'ordine del giorno ed urge che

la soluzione definitiva al problema delle decime sia data dal Parlamento.

**Presidente.** Come la Camera ha udito, è stato proposto dall'onorevole Sani che il termine di proroga scada il 31 dicembre 1900. Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

**Morpurgo.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Morpurgo.** Non mi opporrò che quest'ultima proroga sia concessa; ma proprio sento il dovere di deplorare che una legge così importante ed urgente sia stata prorogata già quattro volte. Desidero quindi di avere proprie assicurazioni formali che questa sarà l'ultima definitiva proroga.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sani.

(È approvato).

Si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo articolo di legge.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Prego l'onorevole Cambray-Digny di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Cambray-Digny.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta del regolamento circa la proposta di un articolo aggiuntivo, 89 bis. Mi onoro anche di presentare, per incarico dell'onorevole Sacchi, relatore della minoranza, la relazione della minoranza stessa.

**Del Balzo Carlo.** Maggioranza del bavaglio. (Rumori).

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Pelloux, presidente del Consiglio.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pelloux, presidente del Consiglio.** Prego la Camera di voler deliberare che la proposta, di cui ha presentato ora la relazione l'onorevole Cambray-Digny, sia posta nell'ordine del giorno della seduta di domani. (Rumori — Commenti).

**Pantano.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pantano.** Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio e la Presidenza della Camera di rimandare questa questione alla

fine della seduta, giacchè è consuetudine della Camera di stabilire il proprio ordine del giorno sempre in fin di seduta.

**Presidente.** Non posso che consultare la Camera di cui sono sempre agli ordini.

Appena presentata la relazione sulle modificazioni al regolamento, il presidente del Consiglio ha chiesto di tener seduta domani per poterle discutere; se l'onorevole Pantano fa una diversa proposta, io non posso che interpellare la Camera.

Desidera parlare, onorevole presidente del Consiglio?

**Pelloux, presidente del Consiglio.** Desidero dichiarare che, essendo manifesta l'urgenza di discutere le modificazioni proposte al regolamento, il Governo insiste perchè la Camera deliberi sin d'ora di discutere domani le modificazioni medesime.

Voci. Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Che cosa desidera, onorevole Pantano?

**Pantano.** Non intendo suscitare inutili discussioni, ma soltanto invocare l'articolo 64 del regolamento; il quale prescrive che non si può determinare di discutere un argomento se non ventiquattr'ore dopo distribuita la relativa relazione.

Il presidente del Consiglio ha invocato l'urgenza; ma poichè noi non ammettiamo questa urgenza nè i motivi che determinano il Governo, proponiamo che la discussione delle modificazioni al regolamento, si faccia martedì; per non dare a queste modificazioni, già di per sè gravi, anche la gravità di una precipitazione che offende i diritti stessi della Camera. (Commenti).

**Presidente.** Come la Camera ha udito, il Governo propone di discutere domani le modificazioni al regolamento testè presentate dalla Giunta; l'onorevole Pantano a questa proposta contrappone l'altra di discuterle nella seduta di martedì.

**Cocco-Ortu.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cocco-Ortu.** Io desidero soltanto uno schiarimento.

Siccome per disposizione del regolamento gli emendamenti debbono presentarsi 24 ore prima che si apra la discussione, come si farà a presentarli se non c'è il tempo sufficiente e non conosciamo ancora il testo delle modificazioni?

**Presidente.** Ora si tratta di determinare se

domani si debba tener seduta per discutere le modificazioni al regolamento.

**Cocco-Ortu.** Ma gli emendamenti come si fa a presentarli?

**Presidente.** Onorevole Cocco-Ortu, trattandosi di urgenza, tutti i termini vengono ridotti. E poi il regolamento consente che si possano presentare emendamenti anche seduta stante con dieci firme (*Interruzioni*).

Come la Camera ha udito, l'onorevole Pantano contrappone alla proposta del presidente del Consiglio che le modificazioni al regolamento si discutano nella seduta pomeridiana di martedì.

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Pantano, che non è accettata dal presidente del Consiglio.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*La proposta dell'onorevole Pantano non è approvata*).

Pongo ora a partito la proposta del presidente del Consiglio, di tenere una seduta pomeridiana domani domenica, per deliberare sulle proposte presentate dalla Giunta del regolamento.

(*È approvata*).

**Seguito della discussione in seconda lettura del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'editto sulla stampa.**

**Presidente.** Procederemo ora nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione in seconda lettura del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'editto sulla stampa.

Do lettura dell'emendamento proposto dal Governo:

« Art. 1 bis.

« L'autorità di pubblica sicurezza può vietare per ragioni d'ordine pubblico gli assembramenti e le riunioni pubbliche ed i contravventori al divieto saranno puniti a' termini dell'articolo 434 del Codice penale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

**Bovio.** Dovendo dire, onorevoli signori, poche parole sull'emendamento del Governo presentato ieri alla Camera, desidererei innanzi tutto sapere se l'onorevole presidente

del Consiglio lo mantenga o no. Lo mantiene o non lo mantiene? Lo faccia sapere alla Camera.

Ho altresì il diritto di domandare alla Commissione se mantenga i propositi ieri manifestati alla Camera ovvero se si sia in qualche modo intesa col Governo. Date dunque qualche notizia alla Camera, affinché la discussione possa essere illuminata e cosciente.

**Presidente.** Onorevole Bovio, questo emendamento omai è acquisito alla Camera e su di esso è aperta la discussione.

**Bovio.** Onorevole presidente della Camera, ieri la seduta fu differita perchè si dovevano tentare alcuni accordi. Non vi fu altra ragione del differimento ed io adesso ho il diritto di sapere quale ne sia stato il risultato.

**Grippe, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippe.

**Grippe, relatore.** Onorevoli colleghi, ho mandato di parlare per fare una dichiarazione molto breve ed è questa. Come la Camera volle ieri, v'è stato un convegno tra il Governo e la Commissione e vi fu uno scambio di idee la cui conclusione è che ciascuno è rimasto nelle sue idee. (*Approvazioni a sinistra*). Quindi non ho nulla da modificare alle dichiarazioni fatte ieri, secondo le quali la Commissione trovasi divisa in maggioranza ed in minoranza e ciascun componente di essa ha piena libertà di votare come crede. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

**Bovio.** Abbiamo dunque saputo, onorevoli colleghi, che il dissidio dura tra il Governo e la Commissione. Durante l'ostruzione, io mi sono taciuto: il mio stile non si prestava a quella discussione. (*Si ride*) Parlo oggi dopo le dichiarazioni fatte ieri dal presidente del Consiglio; il mio pensiero è presto detto.

Fino a ieri la maggioranza della Camera andava cercando un limite ai partiti popolari ed all'estrema sinistra. Da ieri la Camera deve cercare un limite alla sua rassegna. Diritto di riunione, di associazione, di stampa, tutto è entrato in seconda linea: dopo le parole del Governo pronunziate ieri, l'Italia ha da sapere solo se un Governo ci debba essere o no. Altra questione non può esservi all'infuori di questa. Da principio,

signori, pareva che questa discussione, per il modo onde era stata portata innanzi alla Camera, e per il grado di tensione cui era venuta dovesse avere una soluzione incerta fra questi due termini estremi: o un colpo del Governo sulla minoranza, o le dimissioni del Governo stesso. Da ieri questa incertezza è finita: non c'è più nè maggioranza nè minoranza; c'è una questione di decoro parlamentare; c'è la dignità della Camera dopo quelle dichiarazioni, ed intorno a questo punto non ci possono essere partiti parlamentari, almeno non ci dovrebbero essere. Restano dunque, o dovrebbero almeno restare, le dimissioni del Governo le quali a lui sarebbero non tanto un sacrificio quanto una liberazione, ed a noi significherebbero che nei Governi rappresentativi, nelle rappresentanze elettive, resta ancora qualche cosa di bello e d'incorrotto.

Le sue dimissioni significherebbero una cosa di più, che in Italia le crisi parlamentari non seguono sempre alle catastrofi ed ai disastri. Il Governo ritraendosi restaurerebbe le tradizioni costituzionali, e sarebbe questo il solo atto con cui verrebbe a cancellare gli errori di diciotto mesi.

Non vi resta altro da fare, o signori; lasciatevelo dire da un amico personale di parecchi di voi. Non vi resta altro da fare; perchè, dopo le contraddizioni di ieri del presidente del Consiglio, egli da una parte ha creato il dissidio tra il Governo e la Commissione parlamentare e tra il Governo ed il ministro guardasigilli, al quale per sempre da ieri ha chiuso la bocca, e dall'altra ha creato nell'Assemblea uno scompiglio di tutte quante le coscienze. E se ieri si fosse venuti ad un voto, questo certo spontaneo, immediato, avrebbe significato ciò che io vi indico oggi, la necessità del vostro ritiro.

Oh! vi pesa questo consiglio? Signori, a noi è indifferente la successione; per noi è indifferente l'uno o l'altro di voi. Una sola cosa noi vogliamo: salvare la rappresentanza elettiva la quale non è monarchia, non è repubblica, è la sovranità nazionale istituita ed organizzata. Questa vogliamo salvare, e, così dicendo, a me pare non solo d'interpretare il pensiero di gran parte della Camera, ma il pensiero recondito dello stesso presidente del Consiglio, se bene io ho esaminato il fenomeno di ieri.

Come va, signori deputati, signori ministri? Ieri tutto sorrideva al Governo; egli aveva una grande maggioranza parlamentare; aveva ed ha il Senato; aveva per sè anche una Commissione di giuristi, che, a dir vero, aveva peccato di soverchia condiscendenza; tutto questo aveva il Governo fino a ieri. Il ministro si leva, apre la bocca, e perde. Ed in questo punto dell'alzarsi, aprire la bocca e perdere, egli ebbe una rapidità più grande di quella di Cesare. (*Commenti — Ilarità*). Sì. Come debbo io interpretare questo fenomeno strano ed insolito? Io lo interpreto, onorevole presidente del Consiglio, nel modo a voi più favorevole e benigno, cioè: voi voleste dire un meditato sproposito (*Si ride*); voleste mostrare di volervene andare dicendo innanzi alla Camera un errore che vorrei dire sapiente, una geniale follia; voi avvertiste che la maggioranza vi tollera, che la Commissione parlamentare vi piglia la mano, che l'opposizione cresce irresistibile; voi avvertiste tutto ciò, e da leale soldato voleste dileguare e disperdere il sospetto che là vi tenga inchiodato una mano ignota ed invisibile; voi vedeste di non potere strappare per decreto ciò che finora non avete potuto strappare ai voti, alla volontà della Camera; d'improvviso vi levaste, apriste la bocca e fingeste di perdere. Io dico che in quel momento mi parve di vedere l'olocausto della vostra autorità cerebrale sul pubblico altare. (*Commenti*).

**Ferri.** Domando di parlare.

**Bovio.** Così, onorevole signor ministro, così debbo credere, perchè altrimenti dovrei credere che, per essere ministro italiano, basta meno che per essere capitano di San Marino; così debbo credere, perchè, se il fatto di ieri, che non fu ordinario, ma che fu grave e vorrei dire solenne, non vi basta per andar via, voi allora dovrete, per andare via, aspettare un altro pubblico disastro; e voi non lo volete, non lo potete volere.

Voi sapete che, se la Camera da una parte cerca un limite alla sua rassegnazione, il paese da un pezzo questo limite lo ha superato, lo ha varcato.

Dunque io conchiudo e domando a voi, onorevole presidente del Consiglio: ho letto bene nel vostro pensiero, cioè che in quel modo parlaste perchè volete andarvene? Se sì, mi felicito col Governo; se no, voi non

siete ancora in grado di leggere in voi stesso. (*Commenti*).

Perchè per governare, d'ora in poi, onorevole presidente del Consiglio, vi occorrerebbe tanto prestigio e tanta forza quanta ce ne vuole per il più illuminato dispotismo; giacchè un dispotismo incosciente non sarebbe tollerato da nessuna parte della Camera. Così interpreto il vostro pensiero e voglio felicitarvi, perchè interpreto quelle dichiarazioni come un ritiro del Governo. (Bene! Bravo! *a sinistra*).

**Presidente.** L'onorevole Ferri ha facoltà di parlare.

**Ferri.** L'emendamento proposto dal Governo all'art. 1-*bis* dà luogo ad una questione tecnica e ad una questione politica. Quanto alla questione tecnica, ci preme di rilevare che l'emendamento ieri proposto ed oggi mantenuto dal Governo consiste nella sostituzione dell'aggettivo *pubbliche*, alla formula della Commissione, *all'aperto*.

Il tema delle discipline legislative sul diritto di riunione, come ieri riconosceva l'onorevole Di Rudini, è così delicato e complicato che la semplice variazione di un aggettivo o di un predicato involge e rappresenta tutta una variazione di principî politici e giuridici.

La Commissione ci presentò un disegno di legge, di cui stiamo discutendo il primo articolo, che riguarda il diritto di riunione. Essa deliberò, (e noi sappiamo che deliberò con una maggioranza e una minoranza, ma la maggioranza era d'accordo coi ministri proponenti intervenuti nelle adunanze della Commissione), deliberò, dico, di fare una sola aggiunta alla legge vigente sulla pubblica sicurezza, che ha disciplinato l'articolo 32 dello Statuto. Quest'aggiunta è che, oltre la necessità del semplice preavviso, che è legge vigente in Italia, si possa accordare al Governo la facoltà del divieto preventivo in un solo caso, nel caso cioè in cui la riunione o l'assemblamento avvenga all'aperto, cioè in una piazza o strada pubblica. La minoranza della Commissione sosteneva che al Governo si dovesse concedere più ampia facoltà, la facoltà cioè del divieto preventivo della riunione tenuta in luogo chiuso, ma aperto al pubblico; la maggioranza della Commissione non volle arrivare fino a questo sconfinato potere dato al Governo, di fronte all'articolo 32 dello Statuto, ed il Governo accettò

la deliberazione e la formula della maggioranza della Commissione.

Per quindici giorni noi qui discutemmo sulla formula presentata dalla Commissione, che riguarda la facoltà del Governo relativa alle sole riunioni ed agli assembramenti all'aperto. In principio della discussione domandammo se il Governo aveva emendamenti da presentare al controprogetto della Commissione ed il Governo disse che per l'articolo primo non aveva emendamenti da presentare; e noi sappiamo, per quello che abbiamo udito nei corridoi e nell'Aula, che il Governo aveva alcuni emendamenti sugli articoli riguardanti il diritto di associazione, ma che era d'accordo con la maggioranza della Commissione per il diritto di riunione.

Nella selva degli emendamenti c'era però ascoso un piccolo aspide che ieri è arrivato alla luce dal proscenio parlamentare ed ha punto l'immane corpo della maggioranza ministeriale, portandovi un momentaneo disordine, un momentaneo disgregamento. Quel piccolo aspide era l'emendamento Arcoleo. (*Risa e commenti*).

L'emendamento Arcoleo diceva al Ministero ed alla Commissione: ma voi Commissione, e Ministero d'accordo con essa, sul diritto di riunione fate troppo scalpore per troppo poco; i vostri progetti sono dichiarati reazionari e invece sono troppo liberali. E perchè? Perchè l'onorevole Arcoleo (cui si aggiunse, parecchi giorni dopo, anche l'onorevole Sonnino) dice: ma sotto qual regime pratico vive il popolo italiano? Non sotto quello della Colonia Eritrea che ha già l'articolo 1 *bis* secondo la formula presentata ora dal Governo; il popolo italiano vive sotto questo regime, che la polizia fa quello che vuole; e la polizia ed il Governo proibiscono riunioni all'aperto, riunioni pubbliche, riunioni private, dicendo che sono mascheratamente private; e nel regime presente, che delizia il popolo italiano, c'è sempre una magistratura la quale dice, caso per caso, che la polizia ed il Governo hanno fatto bene a proibire quella riunione all'aperto, o in luogo aperto al pubblico, a proibire perfino le riunioni private; perchè, in Italia, il diritto di riunione è riconosciuto da tutti, cominciando dal Governo, ma è riconosciuto soltanto quando i cittadini non si riuniscono (*Si ride*), e appena si riuniscono, comincia il Governo, poi, il prefetto, il delegato, il sindaco, a rendere

inattuabile ed inattuato questo esercizio del diritto di riunione.

E allora gli onorevoli Arcoleo e Sonnino dicono alla maggioranza: ma voi, che credete di avere nel Ministero il rappresentante e il custode più vigile e più presbite dei vostri interessi di maggioranza dominante, che, nel momento psicologico della storia italiana, avete l'ossessione della paura dei partiti sovversivi e, quindi, avete l'illusione che adesso non rimanga altro da fare che dare un giro alle manette onde il popolo italiano è già tenuto in freno da anni, perchè voi maggioranza non vi accorgete che il Ministero realizza il detto di un grande politico francese che si è sempre il giacobino di qualcheduno? Il ministro Pelloux così è passato come un ministro troppo liberale di fronte alla maggioranza, la quale, nelle formule tecniche, non aveva ben distinta la portata dell'articolo 1°, perchè, questi termini: luogo pubblico, aperto al pubblico, esposto al pubblico, privato e per viglietto nominale, privato per viglietto bianco, tutte queste espressioni alla maggioranza erano parse questioni tecniche, soprattutto da avvocati che sanno camminare sul filo di un rasoio; noi possiamo acquetarci a questo, che il nostro mandatario, il Ministero, sia d'accordo con la maggioranza della Commissione; quindi possiamo dormire tranquilli che l'articolo 1 bis è realmente quello che ci occorre come difesa e come compressione del diritto popolare di riunione.

Poi, se tutto il settore di estrema sinistra ha data una battaglia così energica e così inesorabile, anche dal punto di vista ostruzionista, sull'articolo 1 bis, la maggioranza diceva: la bussola politica è di far sempre il contrario di quello che dicono gli avversari; se l'estrema sinistra combatte l'articolo 1 bis, noi dobbiamo volerlo.

Ma, prima della discussione di ieri era avvenuto anche qualche altro fatto parlamentare che aveva resa completa la disorientazione della maggioranza di fronte all'articolo 1 bis; erano avvenuti, cioè, il discorso dell'onorevole Grippo, e il discorso dell'onorevole Bonasi.

L'onorevole relatore aveva divagato un po', perchè si vede che il male è contagioso, nel suo bellissimo discorso in cui rendeva conto del progetto della Commissione, ha parlato del diritto di associazione e di quello

di stampa; ed in mezzo a tutte queste digressioni relatorie, ha accennato, pure, con sufficiente precisione, che l'articolo 1 bis era il massimo delle concessioni che la Commissione poteva fare, sulla via restrittiva delle libertà statutarie.

Ma l'onorevole Grippo che è uomo troppo adusato alle battaglie e agli accorgimenti, specialmente di quest'aula, meno tranquilla di quell'altra che costituisce l'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Grippo aveva saputo rendere abbastanza accettabili le sue espressioni da coloro che, per mancanza di nozioni tecniche giuridiche, non ci potevano ficcare lo viso al fondo.

Venne l'onorevole guardasigilli; e l'onorevole guardasigilli, con una sincerità intellettuale e politica, di cui sento il dovere di rendergli sincerissima lode; l'onorevole guardasigilli, ricordandosi piuttosto di essere un illustre teorico del diritto costituzionale, di essere un costituzionale ortodosso, è venuto a fare un discorso di fronte al quale, noi dell'estrema sinistra, abbiamo dovuto ostruzionare i sentimenti spontanei dell'animo nostro, per non applaudire al fenomeno miracoloso, di questa sopravvivenza costituzionale del parlamento italiano. (*Si ride*).

A me parve, francamente (per l'onorevole Bonasi ho una stima personale d'antica data, perchè, per ragione dei miei studi, ho dovuto leggere ed ammirare le sue pubblicazioni di diritto pubblico; ma la mia ammirazione si è moderata dal punto di vista politico) a me egli parve, lo dico dal punto di vista scientifico e non per offesa personale, una specie di animale politico antidiluviano. (*ilarità*).

L'onorevole Bonasi a me fece l'impressione, che ho ricevuto leggendo negli annali parlamentari la relazione Boncompagni, che ho avuto l'onore di citare alla Camera, nel mio non breve discorso; quella relazione Boncompagni la quale diceva nientemeno che, un Governo che propone di sciogliere le associazioni che avessero lo scopo di discutere i principî dello Statuto, è un Governo che viola la legge e lo Statuto medesimo; perchè, in Italia, ci dovevano essere associazioni che, nel campo della discussione, possono e devono perfettamente avere il diritto di discutere anche i principî dello Statuto, perchè se no (diceva il Boncompagni) il progresso civile ed il miglioramento negli ordinamenti politici dello Stato non si verificherà

mai, se non permetteremo alla collettività ed agli individui di indagare i mali e proporre i rimedi.

Quella relazione Boncompagni, io l'ho citata qui a sostegno della nostra tesi di libertà, per la quale domandiamo (noi minoranza legale del paese) che ci sieno consentite quelle libertà statutarie, che la maggioranza ortodossa ha sempre a propria disposizione. L'onorevole Bonasi ha fatto un discorso che, noi l'abbiamo notato, non ha avuto grande espansione di approvazioni dalla maggioranza; la quale sembra abbia ormai gli orecchi disabituati al suono di questa retitudine costituzionale di un ministro che, da quel banco, vien fuori con le fisime dello Statuto, con le fisime degli arbitri del Governo.

Da quando in qua un ministro può dire da quel posto che quando si scioglie una riunione in luogo chiuso si commette un arbitrio dal Governo. Infatti, è venuto subito, ieri, l'onorevole presidente del Consiglio a dire ch'è una questione di formula e che quelli che l'onorevole guardasigilli chiamava gli arbitri del Governo, per lui, Pelloux, erano, invece, i diritti naturali del Governo. (*Si ride*). La posizione è, evidentemente, come l'abbiamo messa. E allora la maggioranza ha cominciato a trovarsi in uno stato d'animo, in una specie di equilibrio instabile che sembrava, ieri sera, avere avuto il suo colpo decisivo dalla dichiarazione dell'onorevole Di Rudini. L'onorevole Di Rudini, ieri sera, dichiarò che, ritenendo delicatissima e difficile oltre modo la materia del diritto di riunione, egli, nel suo progetto presentato subito dopo i fatti del maggio scorso, non aveva messa alcuna disposizione relativa ai diritti di riunione; e ieri diceva che, per questa ragione, era contrario all'articolo 1° bis della Commissione, anzi aggiunse: io sono contrario a qualunque formula dell'articolo 1° bis, onde noi siamo certi che egli, oggi, voterà contro anche l'emendamento proposto dal Governo, poichè questo emendamento segna un passo indietro di fronte alla formula della Commissione, formula che all'onorevole Di Rudini sembrava già troppo una pillola anticostituzionale per poterla ingoiare.

Tecnicamente, dunque, la posizione si mette in questi termini precisi: che la maggioranza della Commissione, non recedendo dalla sua formula, assume una posizione di maggiore

liberalismo statuario di fronte all'ultima proposta dell'onorevole ministro dell'interno, e la maggioranza della Commissione è di accordo col guardasigilli, ma in completo disaccordo col ministro dell'interno; e se le regole della geometria valgono anche per questi problemi così semplici, è evidente che guardasigilli e ministro dell'interno sono in disaccordo fra di loro, perchè due cose contrarie ad una terza sono contrarie fra di loro. Quindi l'onorevole guardasigilli si trova, oggi, in una curiosa condizione..

**Del Balzo Carlo.** Se ne vada.

**Ferri.** ... egli ha sostenuto ancora una volta che la formula della Commissione era la massima delle concessioni che si erano fatte sulla via restrittiva dell'articolo 32 dello Statuto, per ciò, egli diceva, voi dovrete riconoscere che siamo liberali e costituzionali. Oggi, invece, l'onorevole Pelloux viene a dire: il discorso dell'onorevole guardasigilli sia per non detto, il nostro accordo nelle adunanze della Commissione sia per non avvenuto, io capisco che mi conviene seguire la maggioranza se voglio comandarla.

Perchè è questa la condizione parlamentare in cui si trova, oggi, il Presidente del Consiglio. Egli capisce, finta, che la maggioranza, o una parte della sua maggioranza, messa fra il liberalismo molto ortodosso della maggioranza della Commissione e il liberalismo molto eterodosso degli onorevoli Arcoleo e Sonnino, la maggioranza si è sentita attratta verso gli onorevoli Arcoleo e Sonnino, e allora il presidente del Consiglio dice: io sono il capo della maggioranza, ma se mi ostino a seguire la linea segnata dalla Commissione vi è il caso che la maggioranza mi abbandoni ed io sia un generale che continua la sua strada abbandonato dai soldati che lo dovrebbero seguire: mi fermerò un momentino, d'onde la sospensione di ieri sera, vedrò dove vuole andare il reggimento della mia maggioranza, ed allora verrò alla Camera, e dirò: ordino alla maggioranza di andare per questa strada! (*Si ride*). Mentre in realtà la maggioranza lo impone a lui. (*Viva ilarità*).

Dal punto di vista parlamentare, però, c'è qualche altra considerazione da fare, specialmente di fronte alla relazione Cambray Digny, che ci ha oggi preannunciato le delizie di una morte che la maggioranza ci augura immatura, e che noi naturalmente faremo del nostro meglio per differire il più

che sia possibile, di fronte, dicevo, alla relazione Cambray Digny la quale ci preannunzia che, d'ora innanzi, i disegni di legge, che saranno presentati alla Camera, si voteranno, non dico a vapore, ma elettricamente. Ora noi abbiamo avuto ieri sera uno *specimen* delle delizie legislative che sono riservate all'Italia, con questa rapidità elettrica nel formulare gli articoli di legge.

L'onorevole Pelloux, ieri sera, portò lo scompiglio nella sua maggioranza, appunto perchè volle improvvisare una formula legislativa, sanzione forse questa e punizione a lui, che non ebbe il sentimento parlamentare del sacrificio uditorio di fronte a tutti i discorsi che da questa parte della Camera imperversarono sull'articolo 1 *bis*, e dai quali se egli avesse ascoltato soltanto la decima parte, si sarebbe fatto almeno un'idea precisa su quel diritto di riunione, che, ieri sera, dimostrò di non conoscere nemmeno nel suo abbicci. Allora noi diciamo: a parte la bomba minacciata ed ormai dileguatasi, come meteora, di un Decreto Reale che promulghi in Italia i provvedimenti politici all'infuori e contro il Parlamento, a parte questa meteora per la quale abbiamo avuto col Ministero lo *specimen* preventivo della abilità legislativa che avrebbero i ministri nel formulare una legge per decreto, senza passarla a traverso la trafila della discussione parlamentare, mentre, si dica quel che si vuole, la Camera italiana ha tanta abbondanza di cognizioni tecniche e di ingegno naturale da illuminare qualsiasi argomento che le venga proposto; a parte tutto questo, noi vogliamo rilevare, dal punto di vista parlamentare e di questo settore della Camera, il fenomeno veramente poco dignitoso per una assemblea legislativa, di uno scambio di formule fondamentali sopra l'esercizio di un diritto statutario che avviene da un momento all'altro, da un'ora all'altra, unicamente, perchè un generale ha paura di trovarsi solo nel cammino notturno, lontano dal reggimento che lo dovrebbe seguire. (*Ooh! Ooh!*).

Questo, detto in lingua povera, si chiama giuocare di bussolotti, si chiama non avere un concetto preciso di governo, perchè, in un argomento così grave, come la disciplina dei diritti statutari, non è ammissibile, in un paese serio e civile, che un Governo muti di opinione come si può mutare la forma o il colore della propria cravatta.

Il Governo che ha presentato i provvedimenti politici aveva l'obbligo di ponderare perfettamente, parola per parola, virgola per virgola, tutto ciò che doveva rappresentare il suo pensiero politico, la rispondenza alla coscienza dei suoi doveri di Governo; ed invece noi assistiamo a questo fenomeno doloroso: che, in questa Roma che l'onorevole Guido Baccelli ci ricorderebbe, con amor filiale, come sede della sapienza legislativa inarrivata, siamo arrivati al punto, che l'onorevole Pelloux (il quale sarà ottimo ed esperto generale) ha dimostrato sui diritti statutari una ignoranza, senza precedenti nel nostro Parlamento. (*Ooh! ooh! a destra e al centro*).

**Presidente.** La prego di moderare il suo linguaggio!

**Ferri.** Non offendo nessuno; noto l'ignoranza...

**Presidente.** Ma lasci stare!...

**Ferri.** Ma se io, personalmente, domani, mi mettessi a discutere con l'onorevole Pelloux del tipo dei cannoni, a tiro rapido o a tiro non rapido, sarei un ignorante; e sarei presuntuoso, se volessi mettermi a discutere con lui sul miglior tipo di cannoni che si devono adottare. Egli ha fatto la stessa figura, venendo a discutere sul diritto di riunione, senza essersi preparato all'abbicci dell'altissima questione costituzionale che quest'articolo involgeva e che aveva richiesto un lavoro sapiente e tecnico della Commissione, non che una serie di adunanze, per decidere sul più e sul meno, sui limiti precisi fra la garanzia collettiva e il diritto popolare ed individuale.

Sicché noi, dal punto di vista parlamentare, non possiamo che dolerci di questo spettacolo di decadimento della dignità legislativa, datoci, ieri, dal Ministero, con la tumultuaria mutazione di una formula fondamentale, relativa ai diritti statutari. E, quanto al lato pratico e risolutivo della nostra discussione e votazione sull'articolo 1 *bis*, teniamo a rilevare che la formula nuova proposta dal Governo consiste in un vero e proprio emendamento all'articolo proposto dalla Commissione.

La proposta del Governo consiste nel sostituire, nell'articolo della Commissione, alle parole: « riunioni o assembramenti pubblici all'aperto, » queste altre parole: « gli assembramenti e le riunioni pubbliche. » Vale a

dire, che tutto il resto dell'articolo rimane quale è proposto dalla Commissione.

Il Governo si aggiunge a noi nel presentare un suo emendamento all'articolo della Commissione; sicchè, per concludere, noi avremo da votare i diversi emendamenti che furono presentati alla formula della Commissione parlamentare.

Fra questi emendamenti, verrà in votazione quello ora proposto dal Governo; ma questo emendamento che, nello stampato a noi distribuito, avrebbe la forma esterna di un intero articolo, è, in sostanza, un solo e parziale emendamento che non può pregiudicare il nostro diritto di mettere in votazione quelli che siano emendamenti a quella o ad altra parte dell'articolo 1 bis, proposto dalla Commissione.

Quando si verrà alla votazione, con la temperatura che ci delizia, ci sarà, naturalmente, un po' di debolezza irritabile dei sistemi nervosi, e sarà meno serena e tranquilla la decisione sull'ordine della votazione, (*No! no!*) perciò abbiamo voluto approfittare di questo momento di tranquillità parlamentare, per affermare il nostro diritto regolamentare sulla votazione dei nostri emendamenti; ed abbiamo voluto esprimere, sinceramente, le nostre condoglianze al Governo, per lo spettacolo doppiamente doloroso che esso ha dato ieri, a proposito di questo articolo 1 bis.

Primo spettacolo doloroso, la discordia in famiglia fra quella egregia sopravvivenza di puro diritto costituzionale, che è l'onorevole guardasigilli, e quella moderna o rimoderata espressione di una vita politica meno costituzionale, che è l'onorevole Pelloux, da una parte; dall'altra parte lo spettacolo dato al paese, il quale se la maggioranza del Ministero approverà questi provvedimenti, vedrà con quanta ponderatezza, con quanto scrupolo e sapienza legislativa il Governo proponga di abolire l'articolo 32 dello Statuto! Perchè è evidente che, in pratica, l'emendamento del Governo viene a codificare, quindi, a legittimare l'abolizione pratica dell'articolo 32 dello Statuto, che, per lo meno, fino ad ora, era, come disse il guardasigilli, l'esercizio e l'espressione di un arbitrio di Governo; d'ora innanzi diventerà l'esercizio di una facoltà legislativa anticostituzionale, data dalla maggioranza al proprio Governo.

Sicchè noi riassumendoci diciamo che an-

che in questo 1° articolo dei provvedimenti politici vediamo continuare il sistema disgraziato che, nelle leggi restrittive e compressive, abbiamo ormai sperimentato da cinque o sei anni nel nostro paese il sistema che consiste nella mancanza di sincerità politica: di quella sincerità politica che noi vorremmo nel Governo e nella sua maggioranza, perchè, almeno allora, la lotta politica e parlamentare sarebbe utile alla dignità del regime rappresentativo, in quanto diventa lotta aperta, leale, sincera, degli interessi della maggioranza legale contro gli interessi della minoranza legale, e rappresenta, ad ogni modo, una funzione di educazione politica del popolo che si rispecchia nelle lotte parlamentari.

Invece, da qualche anno i ministri e la maggioranza propongono disegni di legge, dicendo: questo disegno di legge è liberale e non restrittivo; e, poi, nella pratica, vediamo che esso diventa la negazione di ogni libertà! Ma questo disegno di legge, essi dicono, lo vogliamo applicare ai clericali, come diceva l'onorevole Grippo; e noi abbiamo già sperimentato che i clericali, per poco che strillino, arrivano sempre a liberarsi dalla transitoria audacia repressiva di un Governo italiano, mentre chi piglia le busse e le botte sono i partiti popolari, verso i quali non si ha neanche il coraggio di dire in faccia: noi, per nostro interesse politico, vi vogliamo incatenare.

Tutto questo, evidentemente, è un discredito che viene alle istituzioni parlamentari, di cui, ieri, l'episodio della proposta fatta dall'onorevole Pelloux non è stato che l'espressione culminante e più evidente sia nella coscienza parlamentare, sia nella sua ripercussione sull'opinione pubblica. Dopo ciò non sappiamo che cosa augurarci, perchè, se da una parte, come diceva, l'altro giorno l'onorevole Barzilai, il nostro interesse di uomini di parte è che il Governo continui a dare di questi esempi di insipienza e di slealtà... (*Oh! oh! Rumori a destra*).

**Presidente.** Ma, onorevole Ferri, temperi il suo linguaggio.

**Ferri.** ... slealtà politica. Personalmente l'onorevole Pelloux sarà l'uomo più leale di questo mondo... (*Mormorio*).

*Voci a destra.* Meno male!

**Ferri.** ... ma, politicamente, la sua condotta è improntata a mancanza di sincerità

parlamentare. Per quindici giorni ci ha fatto discutere sopra un articolo, che, poi, con un giuoco di bussolotti, ci è venuto a cambiare. (*Commenti*).

Come uomini di parte possiamo anche augurarci, come diceva l'onorevole Barzilai, che uomini di questa portata politica continuino a seminare quello che fu già chiamato il microbo del malcontento, in mezzo alle popolazioni italiane. Ma, d'altra parte, se noi vogliamo elevarci un po' sopra gli interessi immediati e miopi di uomini partigiani, se noi vogliamo ascoltare nella nostra coscienza il palpito e la visione di uomini civili che osservano e sentono le condizioni della civiltà internazionale ed amerebbero che il proprio paese non fosse inferiore agli altri in questo nobile arringo noi non abbiamo che a dolerci di questo spettacolo; indifferenti se la maggioranza, disorganizzata, ieri, momentaneamente, tornerà ad agglomerarsi oggi attorno al Ministero, nonostante il dissidio fra Commissione, guardasigilli e ministro dell'interno; indifferenti a questa scherma parlamentare, ma profondamente addolorati dell'esempio di ineducazione politica (*Oh! oh! Rumori a destra*) e di vera degenerazione pel regime rappresentativo, che il Governo viene dando, con una subdola discussione insipiente, dei provvedimenti politici. (*Oh! oh! — Rumori a destra — Applausi all'estrema sinistra*).

**Finocchiaro Aprile.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha la facoltà.

**Finocchiaro Aprile.** Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto a nome mio e degli amici e colleghi coi quali ebbi l'onore di far parte della passata amministrazione.

Era mio proposito di non prender parte alla discussione di questa legge, meno che pei due argomenti intorno ai quali tra le proposte del Ministero passato, delle quali spetta anche a me la responsabilità, e quelle della Commissione si è determinato un notevole dissenso.

La Camera sa già, essendo stati distribuiti gli emendamenti del passato Ministero alle sue proposte originali, in seguito al contro-progetto della Commissione, che le proposte della Commissione e le nostre relative al diritto di associazione e alla stampa sono sostanzialmente diverse. Noi sosterrremo pertanto le nostre proposte, che furono le proposte del primo Ministero Pelloux, convinti

oggi più che mai di trovarci nel vero colle soluzioni in esse contenute.

Per tutti gli altri argomenti, salvo piccole differenze quanto alla tutela dei pubblici servizi e alla pubblicazione delle notizie false, le proposte della Commissione e quelle della passata amministrazione concordano perfettamente, e quindi la Commissione parlamentare e l'illustre suo relatore, nel sostenere le loro proposte, implicitamente sostengono le nostre.

Anche per il primo articolo *bis*, del quale ci occupiamo, vi è accordo completo tra noi e la Commissione. Infatti quest'ultima ha riprodotto il testo del progetto originario del Ministero, salve lievi varianti che noi avevamo accettate cogli emendamenti posteriormente comunicati alla Commissione da me e dal presidente del Consiglio.

È naturale quindi che io senta il dovere, in vista del dissenso sorto all'ultima ora tra la Commissione e il nuovo ministero a proposito di questo articolo, di dichiarare che i miei colleghi ed io appoggeremo col nostro voto la proposta della Commissione, non potendo oggi avere in questo grave argomento opinione diversa da quella che ci ispirò quando eravamo al Governo. Parve a noi, in ciò pienamente concordi con tutto il Gabinetto e col presidente del Consiglio, che questo disegno di legge dovesse essere assolutamente limitato ai concetti che furono esplicitamente dichiarati fin dal momento in cui il passato Gabinetto si presentò alla Camera; escludere, cioè, la necessità, per la tutela dell'ordine pubblico, di nuove leggi organiche, provvedendo soltanto alle modificazioni e ai ritocchi occorrenti per dare l'efficacia necessaria alle leggi vigenti in materia di riunioni, di associazioni, e di stampa; e ciò allo scopo di assicurare la pubblica tranquillità senza offesa ai principî di libertà sui quali è fondato il nostro diritto pubblico. L'articolo 1 *bis*, in base a questo concetto, fu formulato nei termini segnati nel progetto ministeriale e accettati poi dalla Commissione, appunto perchè non si trattava di creare restrizioni nuove al diritto di riunione, ma di sottoporre a speciali sanzioni le riunioni o assembramenti all'aperto che possono essere di pericolo per l'ordine pubblico, distinguendole dalle riunioni in luogo recinto per quanto aperto al pubblico.

Mi ha meravigliato in questa discussione lo

avere udito accennare a dubbi circa la maggiore o minore estensione della formula proposta dal passato Ministero. Il dubbio può essere un artificio da parte di coloro che vogliono estendere la facoltà del divieto anche alle riunioni in luogo non aperto al pubblico; ma noi avevamo detto in modo così chiaro il nostro pensiero, da non ammettere la possibilità di alcun equivoco. Basterà infatti ricordare due periodi della relazione ministeriale per rilevare netto e preciso il concetto del passato Gabinetto. Mi permetta la Camera di leggerli:

« L'autorità di pubblica sicurezza ha sempre il diritto in caso di grave minaccia per l'ordine pubblico di vietare le riunioni pubbliche. Il Governo non disconosce il diritto della autorità di pubblica sicurezza, perchè il mantenimento dell'ordine pubblico è il precipuo suo dovere, e in alcune eccezionalissime contingenze anche la necessità impone la sua legge; ma il Governo crede che sia opera saggia e liberale il ridurre questa facoltà ai casi veramente straordinari.

« Ora per far ciò esso ritiene indispensabile di distinguere, come quasi tutte le leggi degli Stati europei hanno fatto (ad esempio la costituzione belga, la legge germanica 25 giugno 1867, la legge danese 17 novembre 1865, la costituzione greca), fra riunioni all'aperto e riunioni in luogo recinto, per quanto aperto al pubblico. Questa distinzione esiste già nella legge di pubblica sicurezza, ecc.

« Il principio di sopra accennato a proposito delle associazioni, il quale non consente divieto preventivo, trova la sua maggiore esplicazione trattandosi di riunioni, perocchè non può costituire reato perseguibile da parte dell'autorità di pubblica sicurezza se non la precedente manifestazione di un fine criminoso, la quale avviene di rado, o la manifestazione criminosa all'atto stesso o durante la pubblica riunione, prevista dall'art. 2 della legge di pubblica sicurezza.

« ... Il Governo pensa che questo limite, imposto alle riunioni all'aperto, sarà in tempi normali raramente adoperato dall'autorità di pubblica sicurezza, perchè i promotori potranno, sulle osservazioni dell'autorità stessa, cambiare il luogo o il tempo della riunione; ma ad ogni modo esso crede che tale limitata facoltà possa servire ancora più ad affermare ed a fare osservare dall'autorità di

pubblica sicurezza il principio che alle riunioni in luogo pubblico recinto, dove si può facilmente esercitare la sorveglianza della autorità e all'occorrenza l'azione della forza pubblica, non si può, se non in casi eccezionalissimi soggetti al controllo del Parlamento, imporre un divieto preventivo. »

Questo è il concetto al quale ci ispirammo nel presentare il nostro disegno di legge: ed io non posso comprendere come siasi potuto affermare che i nostri intendimenti e la formula con cui erano espressi non erano chiari e precisi (*Commenti vivaci*).

La Commissione parlamentare di cui ho qui innanzi la relazione, ripete in forma diversa il concetto medesimo, e lo accetta nelle sue proposte.

Nella relazione dell'onorevole Grippo si trovano infatti le seguenti parole:

« Per quanto ha rapporto alle riunioni si fu di avviso che al potere esecutivo non si sia negato mai presso di noi, e non possa negarsi in nessuno Stato, la potestà di impedire per ragioni di ordine pubblico le riunioni in luoghi pubblici, quando da esse possa aversi ragionevole e fondato motivo che ne siano turbate la sicurezza e la tranquillità pubblica. D'altro canto la garanzia assoluta della libertà di riunione in luogo privato non può nè deve essere menomata sotto alcuna forma.

« ... La legge adunque non è chiamata a creare quel potere, ma a segnarne i limiti: e il limite è dettato dalla natura stessa delle cose: niuna ingerenza di fronte alle riunioni in luoghi privati: quando si tratti di riunioni e assembramenti in luoghi pubblici, al potere esecutivo dev'essere riconosciuto il diritto di vietarli per ragioni di ordine pubblico. Ove le riunioni siensi liberamente prodotte deve esser consentito il diritto di discioglierle quando tengano a degenerare. »

Questi erano appunto i limiti della nostra proposta: ad essa noi sentiamo di doverci tener fermi come a quella che, provvedendo alle necessità dell'ordine pubblico, mantiene integri i diritti sanciti dallo Statuto.

Per queste osservazioni, alle quali altre non ne aggiungo per non escire dai confini impostimi, dichiaro, d'accordo coi miei colleghi, che voteremo la proposta della Commissione che è la nostra stessa proposta. Il Governo ha sempre diritto di presentare gli emendamenti che crede opportuni; ma noi

sentiamo di non potere in alcuna maniera recedere dalla primitiva formula che risponde alle nostre convinzioni più vive e profonde in questa importante materia delle riunioni: e come dal banco del Governo, sentiamo di dover tener fede a queste convinzioni da quello di deputati, convinti con ciò di rendere da un lato omaggio alle necessità dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità, e di provvedere dall'altro al rispetto e alla difesa delle pubbliche libertà. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Prima di stabilire il metodo di votazione dei vari emendamenti, interpellero i loro autori per sentire se li mantengano o li ritirino. Onorevole Arcoleo, ritira o mantiene il suo che rileggo:

« Quando per necessità di ordine pubblico il Governo abbia vietato assembramenti o riunioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del codice penale? »

**Arcoleo.** Mantengo il mio emendamento perchè, è vero che abbiamo sotto gli occhi l'ultima proposta presentata dal Governo, ma non è stata illustrata da alcuna dichiarazione; perciò a me non resta che mantenere la mia proposta.

**Presidente.** Ora vengono gli articoli aggiuntivi degli onorevoli Ferri, Morgari, Agnini ed altri.

**Ferri.** Io li mantengo tutti, onorevole presidente.

**Presidente.** L'onorevole Morgari?

**Morgari.** Io pure.

**Marescalchi. A.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Marescalchi. A.** Io non ho udito nè dalla Commissione, nè dal Governo una parola che si riferisca all'aggiunta da me proposta, argomento gravissimo e importantissimo, non solo dal lato politico... (*Conversazioni — Rumori*).

**Presidente.** Facciano silenzio, perchè siamo in un momento molto importante per stabilire il metodo di votazione e per poter uscire da questa selva intricata di emendamenti.

**Marescalchi. A.** Io avevo presentato quest'aggiunta, non solo per una questione di principio, ma anche come una questione attinente alla economia della legge; imperocchè debbo fare osservare alla Camera, che l'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza già dispensa dall'obbligo di preventivo avviso per coloro

che vogliono tenere riunioni elettorali. Dunque se l'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza non fa l'obbligo del preventivo avviso, qualora fosse approvato l'articolo 1-bis, come è proposto ora dal Governo, senza questa esplicita aggiunta, che il divieto cioè non può essere applicato alle riunioni elettorali, evidentemente potrà nascere un conflitto fra l'autorità e coloro che crederanno avere implicitamente dall'articolo 1° piena libertà per le riunioni elettorali.

Io prego la Camera di notare che appunto quando si discusse la legge di pubblica sicurezza e si trattò di questo speciale inciso...

**Presidente.** Ma ha già svolto la sua proposta, onorevole Marescalchi.

**Marescalchi. A.** Ma non ho avuto alcuna risposta.

**Presidente.** Commissione e Governo hanno già dichiarato che non l'accettano.

**Marescalchi. A.** Ma dichiarino qualche cosa di più preciso, perchè l'equivoco non può che nuocere a tutti.

**Presidente.** Dunque mantiene o ritira?

**Marescalchi. A.** Mantengo, riserbandomi di riparlare quando si tratterà del coordinamento della legge.

**Presidente.** Onorevole Mirabelli, mantiene o ritira il suo emendamento?

« L'autorità di pubblica sicurezza, sotto la responsabilità personale, di cui all'art. 139 del codice penale, può vietare le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto, quando dalle infocate parole o dai concitati propositi è per prorompere la sommossa o la rivolta.

« I contravventori al divieto sono deferiti all'autorità giudiziaria.

« Mirabelli. »

**Mirabelli.** Mantengo.

**Presidente.** Onorevole Sonnino, mantiene o ritira il suo emendamento?

« Art. 1 bis.

« Quando per ragioni di ordine pubblico l'autorità di pubblica sicurezza abbia vietato assembramenti o riunioni pubbliche, i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

« Sidney Sonnino. »

**Sonnino.** Adopererò la stessa formula dell'onorevole Arcoleo: lo mantengo provvisoriamente.

**Presidente.** Onorevole Piccolo-Cupani, mantiene o ritira il suo emendamento?

« Ferragioni di pubblica sicurezza possono vietarsi le riunioni e gli assembramenti pubblici, ed i contravventori saranno puniti ai termini dell'art. 434 del Codice penale.

« Piccolo-Cupani. »

**Piccolo-Cupani.** Mantengo.

**Presidente.** Dunque prendano i loro posti, onorevoli colleghi; io li prego di fare un po' di attenzione.

Mi duole che coloro i quali avevano presentato emendamenti che contenevano disposizioni, che si potevano fondere in un solo emendamento, invece abbiano ciascuno mantenuto il proprio. Quindi il primo guaio cui andremo incontro nella votazione di questi emendamenti sarà quello di trovare inserite in un determinato emendamento disposizioni che troveremo poi ripetute in altri.

La prima distinzione che io farei per regolare la votazione, sarebbe questa: prima di tutto occuparsi di tutti gli emendamenti che si riferiscono all'articolo in discussione cioè a quello della Commissione.

Considero come articolo sostitutivo quello presentato dal Governo. Potremo dunque occuparci prima degli emendamenti e poi degli articoli aggiuntivi che si riferiscono al diritto di riunioni private o per invito personale, come ha proposto l'onorevole Ferri.

Questa sarebbe la prima distinzione.

Dunque entrando ora nella classificazione e, tenendo fermo che dobbiamo sempre aver di mira l'articolo fondamentale, quello della Commissione, io troverei che sopra tutti gli emendamenti debba avere la precedenza quello dell'onorevole Taroni, il quale afferma in modo assoluto, senza condizioni e senza distinzione, che le riunioni pubbliche all'aperto sono libere. Questa è l'affermazione che si distacca più di tutte le altre da...

**Taroni.** Lo ritiro.

**Presidente.** Sta bene. Allora non parliamo più dell'emendamento Taroni.

Viene poi una proposta dell'onorevole Badaloni ed altri, ma questa essendo una proposta di sospensione io la considero come equivalente a votare contro.

Poi io troverei che l'emendamento che si distacca più degli altri è l'emendamento dell'onorevole Morgari, il quale vieta in modo

assoluto qualsiasi divieto preventivo per la riunione pubblica.

Della stessa indole abbiamo l'emendamento degli onorevoli Bissolati, Nofri ed altri.

**Bissolati.** Lo ritiro.

**Morgari.** Anch'io ritiro il mio.

**Presidente.** Poi viene un emendamento che restringe proprio a casi speciali la facoltà di riunione e sarebbe quello degli onorevoli Gatti, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, Bissolati, Barzilai, Costa Andrea, Gattorno, De Felice-Giuffrida, Ferri:

« L'autorità di pubblica sicurezza può vietare: le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto soltanto in periodi di rivolte armate; all'infuori di tali periodi potrà interromperli quando gli assembrati si accingano ad aggredire materialmente persone od enti. I contravventori saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale. »

**Gatti ed altri.** Lo ritiriamo.

**Presidente.** Sta bene. Poi verrebbe, secondo il mio avviso, l'altro emendamento che limita solamente al luogo il divieto, cioè alle piazze ed alle vie pubbliche, ed è l'emendamento degli onorevoli Prampolini, Nofri, Morgari e Barzilai.

**Nofri.** Lo ritiro.

**Presidente.** Un altro emendamento di questo genere stabilisce il diritto di vietare soltanto quando gli assembramenti impediscano in modo assoluto la viabilità. Questo è degli onorevoli Ferri ed altri.

**Ferri.** Lo ritiro.

**Presidente.** Vengono poi altri emendamenti, che impongono pure limitazioni alla facoltà del Governo di vietare le pubbliche radunanze. Uno di questi è quello degli onorevoli Sichel, Agnini, Prampolini ed altri che dice: « *Alle parole: per ragioni di ordine pubblico: sostituire: per evidente pericolo pubblico.* »

**Sichel.** Lo ritiriamo.

**Presidente.** Viene poi quello dell'onorevole Carlo Del Balzo.

« L'autorità di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, con ordinanza motivata e sotto la sua stretta responsabilità, a tenore dell'articolo 175, Codice penale, le riunioni all'aperto, ed i contravventori al divieto saranno puniti con multa di lire duecento. »

**Del Balzo Carlo.** Lo ritiro.

**Presidente.** Verrebbero poi gli emendamenti diretti a specificare le autorità competenti a dare il divieto. Di questi il primo sarebbe quello dell'onorevole Luzzatto Riccardo:

« *Alle parole autorità di P. S. sostituire le parole ministro dell'interno.*

*E dopo la parola vietare aggiungere le parole con decreto motivato.* »

**Luzzatto Riccardo.** È inutile.

**Presidente.** Come inutile? Lo mantiene o no?

**Luzzatto Riccardo.** Dico che è inutile votare in questa Camera. Lo ritiro.

**Presidente.** Un altro emendamento che afferma la responsabilità dei funzionari è quello degli onorevoli Gallini, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno:

« *L'autorità di pubblica sicurezza, sotto la responsabilità personale dei suoi funzionari a termine dell'articolo 139 del Codice penale, può vietare per ragioni d'ordine pubblico le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto, ed i contravventori al divieto saranno puniti a termine dell'articolo 434 del Codice penale.* »

**Nofri.** Lo ritiriamo.

**Presidente.** Un altro, che si riferisce a riunioni di carattere elettorale, è degli onorevoli Ferri, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, Bissolati, Barzilai, Costa Andrea, De Felice-Giuffrida:

« *L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare le riunioni pubbliche all'aperto, per ragioni motivate d'ordine pubblico, da notificarsi immediatamente ai promotori della pubblica riunione.*

« *Questa disposizione non si applica alle riunioni indette dopo che sia ufficialmente stabilito il giorno delle elezioni politiche od amministrative, generali o parziali.*

« *Nè si applica alle riunioni indette da un deputato al Parlamento per parlare ai cittadini del suo o di altri colleghi.* »

**Ferri.** Malgrado la fatica che ci è costata per formularlo lo ritiriamo. (*Si ride*).

**Presidente.** Ed anche per sostenerlo. (*Ilarità*).

Della stessa indole è il seguente emendamento degli onorevoli Marescalchi Alfonso, Prampolini, Nofri, Bissolati, Barzilai, Costa Andrea, Gattorno, Morgari, Ferri, De Felice-Giuffrida:

« *Questa disposizione non è applicabile alle riunioni aventi scopo elettorale in seguito alla convocazione dei colleghi politici o amministrativi.* »

**Marescalchi Alfonso.** Lo ritiro.

**Presidente.** Vengono poi gli articoli aggiuntivi.

**Ferri.** Quelli vengono dopo.

**Presidente.** Non parlo degli emendamenti che si riferiscono alle riunioni private, ma di quelli che si innestano sull'articolo 1 bis.

**Pantano.** Non confondiamo le lingue: gli articoli aggiuntivi no.

**Presidente.** Mi lascino spiegare. Si tratta di articoli che comprendono restrizioni e limitazioni al divieto, che erano stati proposti come emendamenti, ma che sono stati intitolati articoli aggiuntivi, e sono i seguenti 10 articoli aggiuntivi:

« *I. Questa disposizione non potrà applicarsi nei seguenti casi:*

a) *Quando la riunione possa aver luogo senza disturbo della pubblica viabilità;*

b) *Quando trattasi di riunioni elettorali;*

c) *Quando la riunione è indetta perchè un membro del Parlamento o un consigliere provinciale o comunale abbia a riferire ai propri elettori intorno al suo mandato.*

d) *Quando la riunione è indetta perchè i cittadini abbiano a discutere e far voti intorno a progetti di legge pendenti dinanzi al Parlamento o a proposte e questioni interessanti le rispettive amministrazioni provinciali o comunali;*

e) *Quando trattasi di commemorazioni patriottiche o civili;*

f) *Quando trattasi di trasporti o commemorazioni funebri.*

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

II. Il Decreto od ordine di divieto deve sotto pena di nullità essere motivato.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

III. La motivazione deve comprendere specialmente l'annunciazione dei fatti sui quali si fonda l'evidenza del pubblico pericolo.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

IV. In caso di denuncia l'autorità giudiziaria è competente per apprezzare se da parte dell'autorità di pubblica sicurezza furono rispettate le condizioni di diritto e di fatto volute dagli articoli precedenti.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

V. I contravventori non saranno puniti se la riunione non avrà dato luogo ad alcun disordine.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

VI. I contravventori non saranno puniti se non avranno ricevuto personalmente per iscritto e prima della riunione copia del Decreto di divieto.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

VII. L'azione penale per le contravvenzioni di che sopra si prescrive nel termine di tre giorni dal fatto.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

VIII. Qualora da parte dell'autorità di pubblica sicurezza vi sia stato abuso od illegalità il funzionario che ha emanato il decreto di divieto sarà punito colla detenzione da 3 a 12 mesi; e il funzionario o funzionari ed agenti che lo abbiano fatto eseguire, saranno puniti colla metà di detta pena.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

IX. Qualora l'autorità di pubblica sicurezza non abbia osservate le suddette disposizioni e formalità, la riunione avrà luogo di pieno diritto.

Sichel, Agnini, Prampolini, Nofri, Barzilai, Bissolati, Andrea Costa, Gattorno, Ferri, Morgari, De Felice-Giuffrida.

X. Nei luoghi in cui non risiede un funzionario governativo di pubblica sicurezza il divieto non può essere emanato che dal sindaco.

Sichel, Agnini, Prampolini, Nofri, Bissolati, Barzilai, Andrea Costa, Gattorno, Garavetti, Socci, Ferri, Morgari, De Felice-Giuffrida.

Li mantengono o li ritirano?

Ferri. Darò una spiegazione.

Mi pare che gli emendamenti che si ritirano siano quelli sui quali il deputato è interpellato, e che non possono sussistere una volta che l'articolo principale venga approvato. Ma mi pare che indipendentemente da questo gli articoli aggiuntivi restino.

Presidente. Allora li mantengono.

Sichel. Sì.

Presidente. Va bene.

Vengono allora gli altri articoli aggiuntivi degli onorevoli Morgari ed altri d'indole speciale.

Ferri. Li manteniamo.

Pantano. Di questi si parlerà dopo. Li voteremo in seguito.

Presidente. Ma bisogna che decidiamo adesso. Quando si viene alla votazione io devo aver presente quali sono gli emendamenti che debbo far votare. Li leggerò uno per uno:

« I promotori di una riunione pubblica non hanno obbligo di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

« Morgari, Prampolini, Nofri, De Felice-Giuffrida, Andrea Costa, Barzilai, Bissolati, Gattorno, Garavetti, Ferri ».

Ferri. Questo si mantiene perchè è un vero articolo aggiuntivo.

Presidente. Poi viene il seguente emendamento degli onorevoli Morgari, Prampolini ed altri:

« Una riunione od assembramento pubblico non potrà essere sciolto se non nel caso di violenze contro le persone, di devastazioni o saccheggi ».

Ferri. Questo pare che vada all'articolo 2.

Presidente. Faccio osservare se si innesta all'articolo 1 bis.

Morgari ed altri. Lo ritiriamo.

**Presidente.** Altro emendamento degli onorevoli Morgari ed altri è il seguente:

« Le processioni civili e religiose sono parificate alle riunioni a tenore degli articoli precedenti ».

**Ferri.** Questo si mantiene perchè è una aggiunta.

**Presidente.** Segue un altro emendamento pure degli onorevoli Morgari, Prampolini ed altri:

« Il pubblico funzionario colpevole di violenze contro il diritto di riunione, ove il fatto non costituisca un reato contemplato dal Codice penale, è punito coll'arresto estensibile fino a tre mesi. »

**Ferri.** Anche questo lo manteniamo.

**Presidente.** Viene poi l'emendamento degli onorevoli Morgari, Prampolini e Bissolati:

« Gli agenti della forza pubblica non potranno introdursi nelle riunioni, ma soltanto trattenersi nei pressi del luogo dove le riunioni avvengono. »

**Morgari.** Lo ritiriamo.

**Presidente.** L'altro emendamento degli onorevoli Morgari, Prampolini e Bissolati è il seguente:

« Durante le riunioni, anche pubbliche, chiunque potrà far questue, affiggere, distribuire e vendere stampati od oggetti concernenti gli scopi delle riunioni stesse. »

**Morgari.** Lo ritiriamo.

**Presidente.** Viene poi l'emendamento degli onorevoli Prampolini, Costa Andrea ed altri:

« I promotori delle riunioni pubbliche non saranno tenuti ad osservare il divieto prefettizio, quando questo venga fatto verbalmente e non sia loro consegnata copia del decreto di proibizione. »

**Prampolini.** Lo ritiriamo.

**Presidente.** Viene ora un altro emendamento degli onorevoli Ferri, Prampolini, Nofri ed altri che dà adito al ricorso contro il divieto dell'autorità:

« Contro il divieto motivato delle autorità locali di pubblica sicurezza, i promotori di una pubblica riunione avranno diritto di ricorrere al prefetto della Provincia, che provvederà, in giornata, con decisione motivata. »

**Ferri.** Questo lo manteniamo.

**Presidente.** Verrebbe ora l'emendamento che si riferisce alle manifestazioni e grida sediziose...

**Ferri.** Questo riguarda l'articolo 3 modificato.

**Presidente.** Poi vengono tutti gli emendamenti che si riferiscono alla pena. Come avete visto, questi emendamenti sono molti e nella votazione, se sono mantenuti, bisognerà cominciare dall'ultimo, cioè da quello che propone una pena minore e che sarebbe l'emendamento degli onorevoli Sichel, Agnini e Prampolini:

« Saranno puniti per la prima volta con l'ammonizione giudiziale ed in caso di recidiva con l'ammenda da 1 a 10 lire. »

Dopo questo emendamento verrebbero tutti quelli dell'onorevole Ferri a cominciare da quello che commina l'ammenda di 2 lire.

**Ferri.** Onorevole presidente, per quello che riguarda i miei emendamenti per l'ammenda di 2 in 2 lire, malgrado lo strappo al mio sentimento di paternità, li sacrifico sull'altare della discussione parlamentare (*Aaah! aaah!*)

**Presidente.** E l'onorevole Sichel?

**Sichel.** Lo ritiro.

**Presidente.** Ora verrebbero gli emendamenti degli onorevoli Arcoleo, Sonnino e Piccolo-Cupani. Mi pare che sarebbe bene che gli onorevoli proponenti invece di mantenere ciascuno il loro emendamento, potrebbero fonderli in uno solo.

L'onorevole Arcoleo ha facoltà di parlare.

**Arcoleo.** Non esito a decidermi.

Il ministro ieri ha detto che accettava il principio informatore dell'emendamento che io avevo avuto l'onore di presentare. Ora io vorrei sapere dal presidente del Consiglio in che senso questo principio informatore dell'emendamento mio, egli ammetta; (*Movimenti*) perchè nella forma potrebbe parere poco diverso: ma ciò non tranquillizza gli animi rispetto al valore della proposta del Governo.

Il concetto mio era chiaro e lo dico in due parole. Invece di codificare una facoltà insita alla natura stessa del Governo, noi volevamo legiferare unicamente per le contravvenzioni; ed era d'accordo col mio anche l'emendamento presentato dall'onorevole Sonnino. Inoltre sostituivo il Governo alle autorità di pubblica sicurezza con alcune cautele che nell'emendamento mio erano maggiori, e in quello dell'onorevole Sonnino minori.

Ma c'è un punto speciale nella mia proposta: e su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio. Io ho

voluto attenermi strettamente all'articolo 32 dello Statuto. L'onorevole Ferri lo ha ricordato; la formula « luoghi aperti al pubblico e riunioni in luoghi pubblici » è formula statutaria. Quella del Governo è vaga, poco giuridica; e sono sicuro che se ora si approva la dizione « riunioni pubbliche » in altra sede parlamentare si ritornerà a quella dello Statuto che è riprodotta, d'altronde, nel Codice penale e nella legge di pubblica sicurezza.

Occorre che il Governo faccia dichiarazioni tali da allontanare ogni pericolo nell'esercizio del diritto. Escludo che la qualifica della riunione pubblica possa esser fatta dal potere esecutivo, in modo che anche tutte le riunioni private, guardate dal punto di vista del numero di quelli che intervengano o del soggetto che sia stato preannunziato in un pubblico manifesto o di altri elementi vaghi, possano ritenersi come pubbliche. Ciò significa la soppressione assoluta del diritto di riunione. (*Bravo!*)

Quindi io domando al Governo se, accettando il principio informatore del mio emendamento, egli se ne distacchi solo nella forma, ammettendolo nella sostanza. È naturale che noi non possiamo e non vogliamo creare imbarazzi (*Commenti a sinistra*) soprattutto in questo momento, anche perchè noi crediamo che poteva benissimo, nello stato presente, farsi a meno dell'articolo primo (*Movimenti di approvazione a sinistra*). Ma poichè questo costituisce il perno di una discussione ne dobbiamo assumere responsabilità intera dinanzi al paese, noi vogliamo essere assicurati dal Governo che saranno tenuti fermi questi principî.

In tal caso, pur deplorando la impreparazione nella formula dell'articolo di legge possiamo piegarci a necessità del momento e non insistere nel nostro emendamento. Tuttavia ci riserviamo il voto, secondo la nostra coscienza, dopo le dichiarazioni del Governo. (*Bravo! — Commenti e conversazioni*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

*Voci.* Oooh!

**Presidente.** Prendano i loro posti e facciano silenzio.

**Pelloux, presidente del Consiglio.** (*Segni d'attenzione*) Io non ho difficoltà a dichiarare che la divergenza tra le proposte degli onorevoli Arcoleo, Sonnino e Piccolo-Cupani e le nostre, sta essenzialmente nella forma.

*Una voce a destra.* Allora l'accetta?

**Pelloux, presidente del Consiglio.** Noi intendiamo per assembramenti e riunioni pubbliche, gli assembramenti e le riunioni all'aperto e le riunioni in luoghi aperti al pubblico, a tenore dell'articolo 32 dello Statuto.

In quanto a ciò che dice l'onorevole Arcoleo, come è stato anche accennato ieri da altri, che cioè quest'articolo non era necessario, io vorrei richiamare la sua attenzione circa questo fatto solamente. Una volta che è stata messa in discussione una questione simile, e non solamente ora, ma anche altra volta, data la soppressione dell'articolo primo, che cosa direbbe l'onorevole Arcoleo? Che il Governo ha sempre il diritto, in caso di gravi ragioni di ordine pubblico, di vietare le riunioni.

Io suppongo che voglia dir questo. Ma quale interpretazione si darebbe dall'altro lato della Camera? Si direbbe indubbiamente che il Governo non ha alcun diritto di impedire le riunioni. (*Interruzioni — Commenti*). Ma è chiarissimo! Messa la questione così, bisogna risolverla: e quindi spero che, dopo le spiegazioni che io ho date, tanto l'onorevole Arcoleo, quanto gli onorevoli Sonnino e Piccolo-Cupani vorranno ritirare i loro emendamenti. (*Commenti — Conversazioni*).

**Presidente.** Onorevole Arcoleo, mantiene dunque o ritira il suo emendamento?

**Arcoleo.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che sono conformi in parte alle mie idee, e riserbandomi tornarvi sopra in terza lettura, ritiro il mio emendamento (*Esclamazioni e commenti all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Onorevole Arcoleo, tenga conto dell'impazienza della Camera.

**Arcoleo.** L'onorevole presidente del Consiglio nell'accennare alla formula *riunioni pubbliche*, allo stato in cui è la discussione, ammette che essa comprende il senso, i limiti e lo spirito della formula *luoghi pubblici od aperti al pubblico* secondo lo Statuto (*Esclamazioni ed interruzioni all'estrema sinistra*).

*Voci.* Queste sono restrizioni mentali!

**Arcoleo.** Noi non possiamo fare gli ostruzionisti, nè al momento del voto, sostituire un emendamento all'emendamento; e abbiamo fretta. Inoltre l'onorevole presidente del Consiglio conviene in questa idea, che non crede necessario l'articolo 1 se non per combattere un pregiudizio parlamentare che potrebbe es-

sere messo in moto da partiti non certamente amici dell'ordine presente. Io volevo una ragione per la contravvenzione non per una facoltà di divieto che si presenta equivoca o pericolosa. Epperò malgrado le dichiarazioni del Governo, non senza esitanza consento a ritirare l'emendamento, per non aggiungere nuove difficoltà all'andamento della discussione (*Esclamazioni e commenti all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Ma non hanno fatto tutte le dichiarazioni che hanno voluto? Le lascio dunque fare anche agli altri.

Onorevole Sonnino, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Sonnino Sidney.** Il Governo, nel cercare una nuova formola che esprimesse i concetti sostenuti dalle varie parti della sua maggioranza, si è specialmente avvicinato a quella proposta dall'onorevole Piccolo-Cupani il quale, seguendo la forma preferita nell'articolo della Commissione, afferma e specifica tassativamente ciò che si può vietare per ragioni di ordine pubblico. Certamente tutti della maggioranza siamo d'accordo in questo concetto: che l'uso della facoltà di divieto sia da accordarsi soltanto nei casi eccezionali di necessità imperiose di ordine pubblico... (*Rumori e interruzioni dall'estrema sinistra — Interruzioni dell'onorevole Zanardelli*). Questa concessione non implica alcuna facoltà di abuso; e contro l'abuso potrà e dovrà sempre vigilare la Camera, come ha sempre fatto per il passato... (*Interruzioni vivissime all'estrema sinistra*).

*Voci.* Queste sono gesuiterie!

**Presidente.** Ma facciano un po' di silenzio!

**Sonnino Sidney.** Per queste ragioni, quantunque persista a credere assai preferibile la formola che si limitasse a punire i contravventori nei singoli casi in cui l'autorità abbia vietate per ragione di ordine pubblico le riunioni pubbliche senza affermare chiaramente la facoltà di divieto, dichiaro di ritirare il mio emendamento: e dopo le parole del presidente del Consiglio, voterò l'articolo proposto dal Governo. (*Rumori ed interruzioni vivissime all'estrema sinistra*).

**Presidente.** Avendo gli onorevoli Arcoleo e Sonnino ritirate le loro proposte, dopo gli emendamenti che sono stati mantenuti, verrà ultimo l'articolo sostitutivo proposto dal Governo. Adesso passiamo agli articoli aggiuntivi.

**Ferri.** Ma Rudini che cosa dice? (*Rumori*).

**Presidente.** Pel momento risponda Lei.

Onorevole Ferri, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

**Ferri.** Lo mantengo.

**Presidente.** Viene ora l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Prampolini, Costa Andrea, Nofri, Morgari, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Barzilai, Gattorno, Zabeo, Socci, Ferri:

« I. Le riunioni private o convocate in teatri o in locali privati, chiusi od aperti, non potranno essere proibite nè sciolte per nessun motivo, qualunque sia il numero degli invitati o degli intervenuti. »

**Ferri.** Si mantiene. (*Rumori*).

**Presidente.** Se volessero fare un poco di silenzio io non mi sfiaterei, e ci intenderemmo meglio. Abbiamo la compiacenza di far silenzio. (*Molti deputati stanno intorno all'onorevole Di Rudini e parlano vivacemente tra loro*).

**Ferri.** Onorevole Presidente (*accennando a destra*) là c'è un assembramento pubblico, lo sciolga. (*Si ride*).

**Presidente** (*con forza*). Ma prendano il loro posto, altrimenti sciolgo la seduta.

Viene poi l'altro articolo sostitutivo:

« II. I promotori delle riunioni pubbliche di cui all'articolo 1 bis non saranno tenuti ad osservare il divieto prefettizio, quando questo venga fatto verbalmente e non sia loro consegnata copia del Decreto di proibizione.

Prampolini, Costa Andrea, Bissolati, Nofri, Morgari, Barzilai, De Felice-Giuffrida, Gattorno, Zabeo, Ferri. »

**Ferri.** Si mantiene.

**Presidente.** L'altro emendamento:

« III. Le amministrazioni comunali sono obbligate a concedere l'uso dei locali di proprietà del Comune, teatri, scuole, ecc. per le riunioni elettorali e di propaganda.

Prampolini, Nofri, Morgari, Costa Andrea, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Barzilai, Zabeo, Gattorno, Ferri. »

**Ferri.** Si mantiene.

**Presidente.** All'art. 1-bis.

Le riunioni private e quelle pubbliche non all'aperto e cioè in teatri, esercizi, sale, cortili, recinti anche se con ingresso libero

a tutti non potranno mai esser vietate preventivamente, nè sciolte, salvo il caso vi avvengano violenze contro le persone, devastazioni o saccheggi.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Gli agenti della forza pubblica non potranno introdursi nelle riunioni, ma soltanto trattarsi nei pressi del luogo dove le riunioni avvengono.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

L'autorità di pubblica sicurezza farà in modo che i municipii e gli altri enti pubblici mettano locali a gratuita disposizione di chiunque intenda di convocarvi persone a scopo politico, d'istruzione, d'interessi economici, locali e generali, ecc., senza distinzione di colore politico.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Durante le riunioni, anche pubbliche, chiunque potrà far questue, affiggere, distribuire e vendere stampati od oggetti concernenti gli scopi delle riunioni stesse.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Il pubblico funzionario che con lusinghe o minacce cerchi d'impedire la concessione di locali ad uso di riunioni, qualora il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice penale, sarà punito coll'arresto fino a tre mesi.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Non sono pubbliche le riunioni in luoghi chiusi, ove si acceda per invito, con biglietto stampato o scritto.

Mirabelli.

(N. B. Vedi in fine di questo resoconto il fascicolo di tutti gli emendamenti e di tutti gli articoli presentati).

(Vari deputati ingombrano l'emiciclo).

Onorevoli colleghi, prendano i loro posti affinchè possiamo alla votazione. Resta inteso che il metodo della votazione è quello stabilito poco fa di concerto con gli onorevoli colleghi.

La votazione, cioè, incomincia per l'emendamento proposto dal Governo. (Vive approvazioni).

**Pantano.** Siamo perfettamente d'accordo. Per l'emendamento del Governo domandiamo la votazione nominale. (Commenti).

**Presidente.** Essendo stata chiesta la votazione nominale, domando se vi sieno 15 deputati che secondano questa domanda.

(È secondata).

Coloro che approvano la proposta del Governo risponderanno sì; coloro che non l'approvano risponderanno no.

**Pelloux, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pelloux, presidente del Consiglio.** Non occorrerebbe nemmeno dirlo: ma resta inteso che il Ministero a questa votazione annette la più esplicita questione di fiducia (*Commenti in vario senso*).

**Presidente.** Rileggo l'emendamento del Governo, il quale è così concepito:

« L'autorità di pubblica sicurezza può vietare per ragioni d'ordine pubblico gli assembramenti e le riunioni pubbliche ed i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale. »

Si faccia la chiama.

**Ceriana-Mayneri, segretario, fa la chiama.**

Rispondono sì:

Afan de Rivera — Aguglia — Aliberti — Ambrosoli — Anzani — Arcoleo — Arlotta.

Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Baragiola — Barracco — Bastogi — Bertarelli — Bertoldi — Bertolini — Bettolo — Bianchi Emilio — Biscaretti — Bocchialini — Bonacossa — Bonfigli — Borsarelli — Bosselli — Bracci — Brenciaglia.

Caetani — Cagnola — Calderoni — Callaini — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Cantalamessa — Capaldo — Cappelli — Carmine — Casale — Casalini — Castelbarco-Albani — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Cimorelli — Cipelli — Cocuzza — Coletti — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofatti — Colonna Luciano — Contarini — Conti — Costantini — Costa-Zenoglio — Curioni.

D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Cesare — De Donno — De Giorgio — De Nava — De Novellis — De Prisco — De Renzis — Di Broglio — Di San Giuliano — Donadio — Donati — Donnaperna — Dozzio.

Fabri — Falconi — Farinet — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Franchetti — Frascara Giuseppe — Fusinato.

Gabba — Galletti — Gavazzi — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Goja — Grassi-Pasini — Greppi — Grossi.

Lacava — Laudisi — Lovito — Lucernari — Lucifero — Luporini.

Macola — Mariotti — Mascia — Materì — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazzella — Meardi — Medici — Melli — Menafoglio — Mezzanotte — Mirto-Seggio — Moccenni — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morpurgo — Murmura.

Oliva.

Paganini — Panzacchi — Papadopoli — Pascolato — Piccolo-Cupani — Piola — Piovene — Pivano — Prinetti — Pullè.

Quintieri.

Radice — Reale — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizzo Valentino — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacur — Romano — Rossi Enrico — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Salvo — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Scotti — Sella — Sili — Silvestri — Simeoni — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Spirito Beniamino.

Tarantini — Tasca-Lanza — Testasecca — Toaldi — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi — Turbiglio.

Vagliasindi — Valli Eugenio — Vianello — Vienna — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Zeppa.

*Rispondono no:*

Aggio — Agnini — Albertoni — Alessio — Angiolini.

Barzilai — Basetti — Beduschi — Bernini — Berio — Bernini — Bertesi — Binelli — Bissolati — Bonardi — Bosdari — Bovio — Brunialti.

Carboni-Boj — Castiglioni — Cavalli — Celli — Cereseto — Cimati — Cocco-Ortu — Colajanni — Costa Alessandro — Costa Andrea — Credaro.

De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — Della Rocca — De Marinis — De Nobili — Di Sant'Onofrio.

Falletti — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Frascara Giacinto — Fulci Nicolò.

Galimberti — Gallini — Gallo — Garavetti — Gattorno — Ghillini — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Girardini — Giusso — Grippo — Guerci — Guicciardini.

Lazzaro — Lojodice — Lucchini Luigi — Luzzatto Riccardo.

Mareschalchi Alfonso — Massimini — Mazza — Mazziotti — Mirabelli — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Mussi.

Nasi — Niccolini.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pansini — Pantano — Pasolini-Zanelli — Pavia — Pennati — Picardi — Pinchia — Pipitone — Podestà — Prampolini.

Raccuini — Rampoldi — Randaccio — Ronchetti — Rosano.

Sacchi — Sani — Sciacca della Scala — Selvatico — Severi — Sichel — Succi — Soulier — Spirito Francesco. — Stelluti-Scala.

Talamo — Taroni — Tassi — Tecchio — Torlonia Guido.

Valeri — Venturi — Villa — Vischi.

Wollemberg.

Zabeo — Zanardelli.

*Si astengono:*

Aprile — Arnaboldi.

D'Alife — De Bernardis — De Martino.

*Sono in congedo:*

Cavagnari — Coffari — Compagna — Cottafavi.

Del Buono.

Ghigi.

Luzzatti Luigi.

Marsengo-Bastia.

Pavoncelli — Pozzi Domenico.

Sanseverino — Serristori — Suardi Gianforte.

*Sono ammalati:*

Bombrini.

Cao-Pinna — Capozzi — Collacchioni — Coppino.

Giunti.

Lugli.

Majorana Giuseppe.

Ravagli.

Suardo Alessio.

Vendramini.

*Sono in missione:*

Martini.

Pompilj.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Miniscalchi.

Pini.

Tozzi.

## Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Chimirri a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**Chimirri.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo esercizio dell'anno 1899-900.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Franchetti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

**Franchetti.** A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera le relazioni circa i seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1898-99.

Convalidazione del Regio Decreto col quale fu autorizzata la prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1898-99 per accrescere di lire 30,000 l'assegnazione relativa alle spese di sanità pubblica.

**Presidente.** Anche queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## Risultamento della votazione.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale circa l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 1-bis della legge di pubblica sicurezza.

Presenti e votanti . . .	298
Maggioranza . . . . .	150
Hanno risposto sì . . .	180
Hanno risposto no . . .	113
Si sono astenuti . . . .	5

La Camera approva l'emendamento del Governo (*Commenti*).

Procediamo ora alla votazione degli articoli aggiuntivi.

## Segue la discussione delle leggi politiche.

**Ferri.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ma siamo in votazione!

**Ferri.** Faccio una dichiarazione per gli articoli aggiuntivi, e la dichiarazione è questa. Il nostro scopo nel mantenere questi articoli aggiuntivi, pei quali domanderemo altrettante votazioni nominali, è stato quello d'impedire che nella seduta d'oggi si arrivi a discutere e deliberare per altri articoli del disegno di legge...

**Presidente.** Io non entro a discutere di questa sua idea. Se mai avrebbe dovuto far prima questa dichiarazione. Siamo in corso di votazione.

**Ferri.** Insomma, o mi permette di dichiarare...

**Presidente.** Io non posso permetterle di parlare.

**Ferri.** Dal momento che non mi lascia finire, manterremo gli articoli aggiuntivi e domanderemo per ciascuno di essi la votazione nominale (*Rumori — Esclamazioni a sinistra*).

*Voci.* Parli! parli!

**Ferri.** Non parlo più; mantengo gli emendamenti e chiedo la votazione nominale.

**Presidente.** Mantenga pure; io faccio il mio dovere! (*Commenti animati a sinistra*).

Si dia lettura del primo articolo aggiuntivo.

**Ceriana-Mayneri, segretario, legge:**

« Questa disposizione non potrà applicarsi nei seguenti casi:

- a) Quando la riunione possa aver luogo senza disturbo della pubblica viabilità;
- b) Quando trattisi di riunioni elettorali;
- c) Quando la riunione è indetta perchè un membro del Parlamento o un consigliere provinciale o comunale abbia a riferire ai propri elettori intorno al suo mandato;
- d) Quando la riunione è indetta perchè i cittadini abbiano a discutere e far voti intorno a progetti di legge pendenti dinanzi al Parlamento o a proposte e questioni interessanti le rispettive amministrazioni provinciali o civili;
- e) Quando trattisi di commemorazioni patriottiche o comunali;
- f) Quando trattisi di trasporti o commemorazioni funebri.

« Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini. »

**Pantano ed altri a sinistra.** Domandiamo la votazione nominale!

**Presidente.** Chiedo se la domanda di votazione nominale sia secondata.

(È secondata).

Essendo secondata, si proceda alla chiama. Coloro che approvano quest'articolo aggiuntivo, risponderanno sì; coloro che non lo approvano, risponderanno no.

Si faccia la chiama.

**Fulci Nicolò, segretario, fa la chiama.**

### Risultamento della votazione.

**Presidente.** Debbo comunicare che la Camera non si è trovata in numero.

**Ferri.** Domando di parlare.

**Presidente.** Non le posso concedere facoltà di parlare, perchè la Camera non è in numero.

La seduta termina alle 18.50.

## Aggiunte e modificazioni alla legge sulla Pubblica Sicurezza e sulla Stampa presentate nella seduta del 15 giugno 1899.

### TITOLO I.

#### CAPO I.

*Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

#### Art. 1.

*Articolo aggiuntivo, prima dell'articolo 1-bis:*

Le riunioni per invito personale in luogo non aperto al pubblico sono libere qualunque sia il loro oggetto ed il numero degli intervenuti.

Ferri, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, De Felice-Giuffrida, Zabeo, Costa Andrea, Gattorno, Barzilai, Bissolati, Socci.

#### Art. 1 bis

**Soppresso.**

Badaloni, Prampolini, Nofri, Morgari, Barzilai, Costa Andrea, Bissolati, Gattorno, Zabeo, Ferri, Socci.

L'autorità di pubblica sicurezza non potrà mai vietare le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto se non quando questi impediscano in modo assoluto la viabilità. In tal caso i contravventori al divieto ecc. ecc.

Nofri, Prampolini, Morgari, De Felice-Giuffrida, Garavetti, Gattorno, Barzilai, Costa Andrea, Bissolati, Ferri, Pansini.

L'autorità di pubblica sicurezza, sotto la responsabilità personale dei suoi funzionari a termini dell'articolo 139 del codice penale, può vietare, per ragioni d'ordine pubblico, le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto, ed i contravventori al divieto saranno puniti a termine dell'articolo 434 del Codice penale.

Gallini, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno.

*Alle parole:* autorità di P. S. *sostituire le parole:* ministro dell'interno.

*E dopo la parola:* vietare, *aggiungere le parole:* con decreto motivato.

Riccardo Luzzatto.

*Alle parole:* per ragioni d'ordine pubblico, *sostituire:* per evidente pericolo pubblico.

Sichel, Agnini, Prampolini, Nofri, Morgari, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Bissolati, Gattorno, Socci, Ferri e Pansini.

All'articolo 1 bis, *alle parole:* per ragioni di ordine pubblico, *sostituire:* per gravi ed impellenti ragioni di ordine pubblico.

Mancini.

*Alle parole:* saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale, *sostituire:* saranno puniti per la prima volta coll'ammonizione giudiziale e in caso di recidiva coll'ammenda da 1 a 10 lire.

Sichel, Agnini, Prampolini, Nofri, Morgari, De Felice-Giuffrida, Ferri, Garavetti, Bissolati, Barzilai, Andrea Costa, Gattorno.

All'art. 1 bis.

Il divieto potrà essere dato solo durante la riunione e qualora dalla stessa riunione emergano ragioni di pericolo per l'ordine pubblico

Bissolati, Prampolini, Nofri, Morgari, De Felice-Giuffrida, Ferri, Barzilai, Costa Andrea, Gattorno, Socci, Pansini.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare: le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto soltanto in periodi di rivolte armate; all'infuori di tali periodi potrà interromperli quando gli assembrati si accingano ad aggredire materialmente persone od enti. I contravventori saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

Gatti, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, Bissolati, Barzilai, Costa Andrea, Gattorno, De Felice-Giuffrida, Ferri.

*All'articolo 1-bis, sostituire:*

L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare le riunioni pubbliche all'aperto, per ragioni motivate d'ordine pubblico, da notificarsi immediatamente ai promotori della pubblica riunione.

Questa disposizione non si applica alle riunioni indette dopo che sia ufficialmente stabilito il giorno delle elezioni politiche od amministrative, generali o parziali.

Nè si applica alle riunioni indette da un deputato al Parlamento per parlare ai cittadini del suo o di altri collegi.

Ferri, Prampolini, Nofri, Morgari, Garavetti, Bissolati, Barzilai, Costa Andrea, De Felice-Giuffrida.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, con ordinanza motivata e sotto la sua stretta responsabilità, a tenore dell'articolo 175, codice penale, le riunioni all'aperto, ed i contravventori al divieto saranno puniti con multa di lire duecento.

Carlo Del Balzo.

Art. 1-bis.

Quando per necessità di ordine pubblico il Governo abbia vietato assembramenti o riunioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del codice penale.

Arcoleo.

Articoli aggiuntivi.

I. Questa disposizione non potrà applicarsi nei seguenti casi:

a) Quando la riunione possa aver luogo senza disturbo della pubblica viabilità;

b) Quando trattisi di riunioni elettorali;

c) Quando la riunione è indetta perchè un membro del Parlamento o un consigliere provinciale o comunale abbia a riferire ai propri elettori intorno al suo mandato.

d) Quando la riunione è indetta perchè i cittadini abbiano a discutere e far voti intorno a progetti di legge pendenti dinanzi al Parlamento o a proposte e questioni interessanti le rispettive amministrazioni provinciali o comunali;

e) Quando trattisi di commemorazioni patriottiche o civili;

f) Quando trattisi di trasporti o commemorazioni funebri.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

II. Il Decreto od ordine di divieto deve sotto pena di nullità essere motivato.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

III. La motivazione deve comprendere specialmente l'annunciazione dei fatti sui quali si fonda l'evidenza del pubblico pericolo.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

IV. In caso di denuncia l'autorità giudiziaria è competente per apprezzare se da parte dell'autorità di pubblica sicurezza furono rispettate le condizioni di diritto e di fatto volute dagli articoli precedenti.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

V. I contravventori non saranno puniti se la riunione non avrà dato luogo ad alcun disordine.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

VI. I contravventori non saranno puniti se non avranno ricevuto personalmente per iscritto e prima della riunione copia del Decreto di divieto.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

VII. L'azione penale per le contravvenzioni di che sopra si prescrive nel termine di tre giorni dal fatto.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Pansini.

VIII. Qualora da parte dell'autorità di pubblica sicurezza vi sia stato abuso od illegalità il funzionario che ha emanato il decreto di divieto sarà punito colla detenzione da tre a 12 mesi; e il funzionario o funzionari ed agenti che lo abbiano fatto eseguire, saranno puniti colla metà di detta pena.

Sichel, Agnini, Ferri, Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Costa Andrea, Barzilai, Gattorno, Garavetti, Pansini.

IX. Qualora l'autorità di pubblica sicurezza non abbia osservate le suddette disposizioni e formalità, la riunione avrà luogo di pieno diritto.

Sichel, Agnini, Prampolini, Nofri, Barzilai, Bissolati, Andrea Costa, Gattorno, Ferri, Morgari, De Felice-Giuffrida.

X. Nei luoghi in cui non risiede un funzionario governativo di pubblica sicurezza il divieto non può essere emanato che dal sindaco.

Sichel, Agnini, Prampolini, Nofri, Bissolati, Barzilai, Andrea Costa, Gattorno, Garavetti, Succi, Ferri, Morgari, De Felice-Giuffrida.

#### Emendamento.

All'art. 1 bis

L'autorità di P. S. non può vietare preventivamente alcuna riunione od assembramento pubblico all'aperto.

Morgari, Prampolini, Nofri, Barzilai, Gattorno, Bissolati, Garavetti, Andrea Costa, De Felice-Giuffrida, Ferri.

#### Articoli aggiuntivi

I promotori di una riunione pubblica non hanno obbligo di darne avviso all'autorità di Pubblica sicurezza

Morgari, Prampolini, Nofri, De Felice-Giuffrida, Andrea Costa, Barzilai, Bissolati, Gattorno, Garavetti, Ferri.

Una riunione od assembramento pubblico non potrà essere sciolto se non nel caso di violenze contro le persone, di devastazione o saccheggi.

Morgari, Prampolini, Nofri, De Felice-Giuffrida, Ferri, Gattorno, Barzilai, Bissolati, Andrea Costa.

Le processioni civili e religiose sono parificate alle riunioni a tenore degli articoli precedenti.

Morgari, Prampolini, Nofri, Barzilai, Bissolati, Costa Andrea, Gattorno, De Felice-Giuffrida, Ferri.

Il pubblico funzionario colpevole di violenze contro il diritto di riunione, ove il fatto non costituisca un reato contemplato dal Codice penale, è punito coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Morgari, Prampolini, Nofri, Bissolati, Costa Andrea, Gattorno, De Felice-Giuffrida, Ferri.

#### Emendamenti.

*Aggiunta all'articolo 1 bis.*

Questa disposizione non è applicabile alle riunioni aventi scopo elettorale in seguito alla convocazione dei collegi politici o amministrativi.

A. Marescalchi, Prampolini, Nofri, Bissolati, Barzilai, Costa Andrea, Gattorno, Morgari, Ferri, De Felice-Giuffrida.

L'autorità di pubblica sicurezza non può fare tale divieto se non in seguito a conforme parere della Giunta comunale del luogo in cui le riunioni o gli assembramenti devono avvenire.

Girardini.

*Articolo aggiuntivo, 1-ter.*

Contro il divieto motivato dalle autorità locali di pubblica sicurezza, i promotori di una pubblica riunione avranno diritto di ricorrere al prefetto della Provincia, che provvederà, in giornata, con decisione motivata.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Articolo aggiuntivo 1 quatuor:*

I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 2.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 4.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 6.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 8.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 10.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 12.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 14.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 16.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 18.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 20.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 22.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 24.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 26.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 28.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 30.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 32.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 34.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 36.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 38.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 40.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 42.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 44.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 46.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
tati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 48.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Se questo articolo non è approvato, propongo:* I contravventori saranno puniti coll'ammenda di lire 50.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

*Articolo aggiuntivo, 1 quinquies:* Non sono grida nè manifestazioni sediziose quelle che inneggiano agli ideali di un partito che abbia suoi rappresentanti nel Parlamento Nazionale.

Ferri, Prampolini, Nofri, Bisso-  
lati, Gattorno, Costa Andrea,  
Socci, Morgari, De Felice-Giuf-  
frida.

Art. 1 bis.

*Il prefetto può vietare per gravi ed evidenti ragioni d'ordine pubblico e con Decreto motivato le riunioni o assembramenti pubblici sulle piazze o vie pubbliche, e i contravventori, ecc.*

Prampolini, Nofri, Morgari, Bar-  
zilai, Bissolati, Costa Andrea,  
Ferri, Gattorno, De Felice-  
Giuffrida.

## Articoli aggiuntivi.

All'art. 1 *bis*.

I. Le riunioni private o convocate in teatri o in locali privati, chiusi od aperti, non potranno essere proibite nè sciolte per nessun motivo, qualunque sia il numero degli invitati o degli intervenuti.

Prampolini, Costa Andrea, Nofri, Morgari, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Barzilai, Gattorno, Zabeo, Soggi, Ferri.

II. I promotori delle riunioni pubbliche, di cui all'articolo 1 *bis*, non saranno tenuti ad osservare il divieto prefettizio, quando questo venga fatto verbalmente e non sia loro consegnata copia del Decreto di proibizione.

Prampolini, Costa Andrea, Bissolati, Nofri, Morgari, Barzilai, De Felice-Giuffrida, Gattorno, Zabeo, Ferri.

III. Le amministrazioni comunali sono obbligate a concedere l'uso dei locali di proprietà del Comune, teatri, scuole, ecc. per le riunioni elettorali e di propaganda.

Prampolini, Nofri, Morgari, Costa Andrea, Bissolati, De Felice-Giuffrida, Barzilai, Zabeo, Gattorno, Ferri.

## Emendamenti.

Le riunioni pubbliche all'aperto sono libere.

Taroni, Soggi, Prampolini, Nofri, Morgari, Ferri, De Felice-Giuffrida, Zabeo, Barzilai, Costa Andrea, Bissolati.

L'autorità di pubblica sicurezza sarà chiamata a vietare le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto soltanto quando questi abbiano carattere di evidente tentativo di rivolta o di manomissione della proprietà.

De Cristoforis, Morgari, Prampolini, Nofri, Ferri, Gattorno, Bissolati, Costa Andrea, De Felice-Giuffrida, Soggi.

L'autorità di pubblica sicurezza, sotto la responsabilità personale, di cui all'art. 139 del Codice penale, può vietare le riunioni o assembramenti pubblici all'aperto, quando dalle infocate parole o dai concitati propositi è per prorompere la sommossa o la rivolta.

I contravventori al divieto sono deferiti all'autorità giudiziaria.

Mirabelli.

Prima di procedere al divieto delle riunioni e degli assembramenti pubblici all'aperto, tutte le volte che ne sia stato dato dai promotori preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, questa deve richiedere il parere in iscritto dell'autorità comunale sui provvedimenti restrittivi che essa intende di prendere.

Fazi, Vendemini, Ferri, Tassi, Pantano, Bissolati.

## Articoli aggiuntivi.

All'art. 1-*bis*.

Le riunioni private e quelle pubbliche non all'aperto e cioè in teatri, esercizi, sale, cortili, recinti anche se con ingresso libero a tutti non potranno mai esser vietate preventivamente, nè sciolte, salvo il caso vi avvengano violenze contro le persone, devastazioni o saccheggi.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Gli agenti della forza pubblica non potranno introdursi nelle riunioni, ma soltanto trattenersi nei pressi del luogo dove le riunioni avvengono.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

L'autorità di pubblica sicurezza farà in modo che i Municipii e gli altri enti pubblici mettano locali a gratuita disposizione di chiunque intenda di convocarvi persone a scopo politico, d'istruzione, d'interessi economici, locali e generali, ecc., senza distinzione di colore politico.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Durante le riunioni, anche pubbliche, chiunque potrà far questue, affiggere, distribuire e vendere stampati od oggetti concernenti gli scopi delle riunioni stesse.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Il pubblico funzionario che con lusinghe o minacce cerchi d'impedire la concessione di locali ad uso di riunioni, qualora il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice penale, sarà punito coll'arresto fino a tre mesi.

Morgari, Prampolini, Bissolati.

Non sono pubbliche le riunioni in luoghi chiusi, ove si acceda per invito, con biglietto stampato o scritto.

Mirabelli.

Sub-articolo 3 (modificato).

Soppresso.

Sidney Sonnino.

Soppresso.

Agnini.

All'art. 3 modificato.

È soppressa dalla legge di Pubblica Sicurezza la figura di reato definita colla dicitura di « grida o manifestazioni sediziose ».

Morgari.

Le grida e le manifestazioni nelle riunioni e negli assembramenti, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, saranno punibili solo quando offendano i costumi e la morale pubblica. In tal caso ecc. ecc.

Nofri.

Le grida nelle riunioni od assembramenti di cui all'articolo precedente, ove costituiscono incitamento a immediate aggressioni materiali alle persone, agli enti, alla proprietà, quando non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono puniti con l'arresto estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 1000.

Gatti.

Le grida e le manifestazioni sediziose nelle riunioni, o negli assembramenti, di cui all'articolo precedente, sono punite a termine dell'art. 126 del Codice penale.

Gallini.

All'art. 3<sup>o</sup> (modificato).

Le grida e le manifestazioni cosiddette sediziose nelle riunioni o negli assembramenti non costituiscono un delitto e sono punibili soltanto quali contravvenzioni a termini dell'art. 457 del Codice penale.

Prampolini.

Le grida e le manifestazioni nelle riunioni di cui all'articolo precedente — ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale — sono permesse.

Taroni, Socci.

Le grida e manifestazioni sediziose, emesse in riunioni tenute in luoghi pubblici, e regolarmente accertate dall'autorità di P. S. con verbali muniti di almeno tre firme, sono punite, escluso ogni provvedimento carcerario, anche preventivo, colla riprensione giudiziale.

L'azione penale si prescrive in un mese.

Barzilai.

All'art. 3 sostituire alle parole: grida e manifestazioni sediziose le parole: L'eccitamento alla violenza.

Riccardo Luzzatto.

Alle parole: a tre mesi sostituire: a un mese.  
Sopprimere: o con multa estensibile a lire mille.

Garavetti.

All'articolo 3 (modificato) sostituire le parole: ... Sono punite coll'ammenda di lire 2.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 4.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato, propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 6.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato, propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 8.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato, propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 10.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato, propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 12.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato, propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 14.

Ferri.

Se questo emendamento non è approvato, propongo: Sono punite coll'ammenda di lire 16.

Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 18.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 20.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 22.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 24.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 26.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 28.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 30.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 32.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 34.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 36.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 38.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 40.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 42.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 44.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 46.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 48.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 50.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 52.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 54.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 56.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 58.*  
Ferri.

*Se questo emendamento non è approvato, propongo: sono punite coll'ammenda di lire 60.*  
Ferri.

#### Art. 3 (modificato).

*Aggiungere all'art. 3 questo secondo comma:*

Le stesse pene sono comminate per le grida e le manifestazioni servili nelle riunioni e negli assembramenti di cui sopra.

Pantano, Colajanni.

*All'articolo 3 (modificato).*

Sono da considerarsi grida sediziose nelle riunioni o negli assembramenti solo quelle che costituiscono delitti contemplati dal Codice penale.

Carlo Del Balzo, Pansini.

Non saranno considerate manifestazioni sediziose quelle che non contengono appello diretto alla rivolta.

Bissolati, Pansini.

Articolo aggiuntivo all'art. 3 (Modificato).

Gli imputati dei reati di cui all'articolo 3 modificato saranno deferiti al giudizio delle Corti d'assise.

De Cristoforis.

All'art. 3 bis.

Soppresso.

Agnini.

*Alle parole: sediziosi sostituire:* che abbiano l'evidente significato di eccitamento all'azione diretta a sovvertire la costituzione dello Stato o gli ordinamenti sociali.

*Sopprimere:* o con la multa fino a lire 300.  
Garavetti, Pansini.

È permesso di portare ed esporre in pubblico bandiere e stendardi di qualsiasi forma o colore, a condizione che non abbiano iscrizioni costituenti delitti a tenore del Codice penale.

Carlo Del Balzo, Pansini.

Art. 3-bis.

Qualunque insegna, emblema o stendardo potrà essere esposto in pubblico purchè non costituisca offesa ai costumi ed alla morale pubblica. In tal caso i contravventori saranno puniti, ecc. ecc.

Nofri, Pansini.

Non si potranno portare, nè esporre in pubblico, insegne, stendardi o emblemi *contrari alla pubblica moralità*; i contravventori saranno puniti coll'arresto fino a un mese, o colla multa fino a lire 300.

Gallini.

Si potranno portare ed esporre in pubblico tutte le insegne, gli stendardi e gli emblemi quando con apposita legge non siano state precedentemente vietati.

Gatti.

Non si potranno portare nè esporre in pubblico insegne, stendardi o emblemi se contengono istigazione a commettere reati comuni.

I contravventori saranno puniti coll'amenda di lire 10.

Ferri.

Si potranno portare ed esporre in pubblico insegne, stendardi o emblemi di qualsiasi natura.

Taroni, Socci.

Gli emblemi e stendardi ove costituiscano grave ed imminente pericolo per l'ordine pubblico, potranno essere fatti allontanare dalle riunioni.

Barzilai.

Si potranno portare ed esporre in pubblico insegne, stendardi ed emblemi di qualsiasi forma e colore.

Prampolini.

Art. 3 bis.

*All'art. 3-bis sostituire alle parole: sediziosi, le parole: portanti eccitamento alla violenza.*  
Riccardo Luzzatto.

*Secondo comma da far seguire al primo:*

Le stesse pene sono comminate a chi porterà o esporrà in pubblico insegne, stendardi o emblemi servili.

Pantano, Colajanni, Pansini.

Non saranno però considerate sediziose le insegne od emblemi che non contengono parole che esprimano eccitamento a commettere reati.

Bissolati, Pansini.

CAPO II bis.

*Dell'abuso del diritto di associazione.*

Controprogetto dell'onorevole Budassi.

Art. 1.

Le associazioni, che si propongono di sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato e che si preparino, con mezzi idonei, a conseguire tale intento, saranno sciolte e i soci verranno condannati agli arresti sino ad un mese.

Il relativo giudizio sarà iniziato dietro denuncia della pubblica sicurezza e deferito alla Corte d'assise.

L'azione si prescriverà nel termine di tre mesi dalla denuncia.

Art. 2.

L'autorità giudiziaria potrà, in caso di pericolo per l'ordine pubblico, ordinare la sospensione delle denunciate associazioni, la chiusura dei locali e il sequestro degli atti.

Tale provvedimento sarà dato dalla Camera di consiglio del Tribunale sull'istanza del pubblico ministero.

Art. 3.

Trascorsi tre mesi senza che siasi proceduto al giudizio, o in caso di assoluzione, il provvedimento della sospensione rimarrà senza effetto.

Qualora, malgrado la sospensione o lo scioglimento, le associazioni si ricostituiscano anche sotto altro nome, la pena stabilita nell'articolo primo sarà aumentata di un terzo contro i promotori e i capi, di un sesto contro i soci.

## Art. 4.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle società riconosciute dal Codice di commercio o dalle leggi speciali, qualora devino dai fini pei quali furono costituite ed assumano i caratteri delle associazioni, di cui all'articolo primo.

## Art. 5.

La Camera di consiglio, qualora decreti la sospensione d'una delle suindicate associazioni nominerà un amministratore del suo patrimonio.

Quando ne sia dichiarato lo scioglimento, lo stesso patrimonio sarà ad istanza del Pubblico Ministero, mediante provvedimento del Tribunale in Camera di consiglio, liquidato e versato nella Cassa postale di risparmio a nome dell'associazione disciolta.

Collo stesso provvedimento sarà delegato un giudice o un notaio per la divisione fra i soci del patrimonio dell'associazione disciolta, a norma delle disposizioni del codice civile; salve le disposizioni degli atti costitutivi, del codice di commercio e delle leggi speciali per le società di cui all'articolo quarto.

## Emendamenti.

## Art. 1.

Sono vietate le associazioni dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato; — i promotori e i capi delle medesime saranno puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento, e in caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire mille.

Sidney Sonnino.

Il ministro dell'interno o il prefetto può *sospendere* con decreto motivato tutte quelle associazioni le quali siano dirette a preparare i mezzi idonei a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato.

Le persone facienti parte di tali associazioni saranno punite con la detenzione da un mese ad un anno.

Garavetti, Pansini.

Oltre le associazioni delittuose punite dal Codice penale, il ministro dell'interno ed il prefetto può sciogliere con decreto motivato tutte quelle altre le quali siano state trovate nell'atto di accingersi materialmente, con aggressione armata, a sovvertire gli ordinamenti sociali, o la costituzione dello Stato.

Gatti.

Sono vietate le associazioni dirette a mutare violentemente, cioè contro la volontà della maggioranza della nazione, gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato.

Sono ugualmente vietate le associazioni dirette ad impedire con la forza che le istituzioni politiche, economiche e sociali della nazione si modifichino e trasformino secondo la volontà della maggioranza dei cittadini.

I promotori e i capi delle Associazioni suddette saranno puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento, e in caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire mille.

Prampolini.

## Art. 1.

Tutte le associazioni — eccezione fatta per quelle delittuose previste dal Codice penale — sono permesse.

Taroni, Socci.

Il ministro dell'interno potrà, dopo iniziato processo dall'autorità giudiziaria, sospendere le attività delle associazioni nelle quali si sieno commessi reati previsti dal Codice penale.

Barzilai.

Sono vietate solo quelle associazioni che preparino i mezzi materiali per compiere reati puniti dal Codice penale.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

Sono vietate le associazioni che abbiano lo scopo manifesto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato. L'autorità di pubblica sicurezza ne denunzierà la esistenza all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Agnini.

Le associazioni, dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato, possono essere sospese.

Il decreto del ministro dell'interno o del prefetto è motivato.

I fatti incriminati saranno deferiti alla autorità giudiziaria, in un termine non maggiore di giorni cinque dalla notificazione del decreto.

Decorso questo termine, o dichiarandosi non esser luogo a procedere, la sospensione cesserà di pieno diritto.

Mirabelli.

*Alle parole:* può sciogliere, *sostituire:* può denunciare ai tribunali.

Riccardo Luzzatto.

*Alle parole:* le quali sieno dirette a preparare i mezzi per sovvertire ecc., *sostituire queste:* le quali abbiano tentato di sovvertire, ecc.

Gallini.

Art. 1.

*All'articolo 1°.*

Per mezzi preparatori a sovvertire gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato debbonsi intendere incette o depositi di armi e munizioni.

Carlo Del Balzo, Pansini.

Questa facoltà però non è attribuita al ministro o al prefetto se non in caso di sospensione totale o parziale della costituzione.

Bissolati, Pansini.

Art. 2.

Soppresso.

Sidney Sonnino.

Soppresso.

Barzilai.

L'autorità di pubblica sicurezza in esecuzione al divieto di una associazione ne sospenderà le funzioni, senza scioglierla, deferendola all'autorità giudiziaria, che dovrà procedere a termini di legge.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

L'autorità giudiziaria, a seguito di decisione della Camera di Consiglio, ordinerà, se del caso, lo scioglimento delle associazioni di cui al precedente articolo.

Agnini.

*Sostituire alle parole:* tale decreto le parole della sentenza del magistrato che abbia riconosciuto il carattere sovversivo dell'associazione.

Riccardo Luzzatto.

Alla parola « *immediatamente* » sostituire: « *entro dodici ore.* »

Taroni, Socci.

*Alle parole...* al Procuratore del Re per i provvedimenti di giustizia, *sostituire le seguenti:* ... al Procuratore del Re per il procedimento penale con citazione direttissima.

Gallini.

Art. 2.

*Alle parole:* per i provvedimenti di giustizia *sostituire:* per l'esercizio della relativa azione penale.

Garavetti, Pansini.

*All'articolo 2.*

L'autorità di pubblica sicurezza in esecuzione di tale decreto procederà sotto la vigilanza di un ufficiale giudiziario, ecc.

Carlo Del Balzo, Pansini.

Il Decreto non potrà essere eseguito se non dopo intervenuta sentenza da parte della autorità giudiziaria ordinaria.

Bissolati, Pansini.

Le associazioni indicate nell'articolo precedente dovranno essere denunciate pel relativo giudizio all'autorità giudiziaria.

Il giudizio avrà luogo nelle forme e colle regole ordinarie dinanzi al Tribunale penale, e quando questo, con sentenza passata in grado di esecuzione, avrà dichiarato che l'associazione è fra quelle dalla legge vietate, dovrà ordinarne lo scioglimento.

Severi.

L'Autorità di pubblica sicurezza in esecuzione di tale decreto procederà alla chiusura dei locali e al sequestro degli effetti necessari al procedimento giudiziario contro l'associazione colpita...

Gatti.

## Art. 2 bis.

Trascorsi tre mesi senza che sia intervenuta ordinanza di rinvio degli imputati al giudizio il decreto prefettizio di cui all'articolo 1° rimarrà senza effetto.

Garavetti, Pansini.

Quando l'autorità giudiziaria dichiara non luogo a procedere, od in qualunque modo prosciogla gli imputati di cui ai precedenti articoli, saranno nulli di pien diritto gli atti di scioglimento e sequestro, e contro i funzionarii che li ordinarono od eseguirono sarà proceduto senza bisogno di autorizzazioni di carattere politico amministrativo, a sensi dell'art. 175 del Codice penale.

Pala, Pinna.

## Art. 2 ter.

In caso di condanna divenuta irrevocabile il Prefetto può decretare lo scioglimento delle associazioni.

Garavetti, Pansini.

## Art. 3.

Soppresso.

Sidney Sonnino.

Soppresso.

Garavetti.

Le associazioni vietate o disciolte potranno tornare a funzionare o ricostituirsi a seconda dei casi quando l'autorità giudiziaria le abbia assolte per qualunque ragione dalle imputazioni per le quali furono vietate o disciolte.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

Le associazioni disciolte a termini dell'articolo precedente non potranno ricostituirsi.

Agnini.

Le associazioni disciolte non potranno ricostituirsi.

Gatti.

All'articolo 3°, alle parole: Si ricostituiscano anche sotto altro nome, sostituire le seguenti: Si ricostituiscano col medesimo fine, qualunque ne sia il nome.

Gallini.

Alle parole « a lire mille » sostituire « a lire una. »

Alle parole « a tre mesi » sostituire « a un giorno. »

Taroni, Socci.

## Art. 3.

Si aggiunga: i promotori e i capi se furono condannati dalla competente autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato.

Bissolati, Pansini.

Non è ammessa la indagine se i promotori ai nuove associazioni abbiano partecipato a quelle sospese, se non agli effetti della recidiva legale.

Barzilai.

## Art. 4.

Soppresso.

Sidney Sonnino.

Soppresso.

Agnini.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni riconosciute dal Codice di commercio o da leggi speciali e tanto meno a quelle legalmente costituite.

Nofri, Pansini.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni socialiste, repubblicane, clericali, anarchiche, ecc., qualunque sia la loro meta finale, quando esse si propongano di attuare il loro programma non con mezzi violenti, ma legalmente, usando delle pubbliche libertà per conquistare via via alle loro idee l'adesione della maggioranza della nazione.

Prampolini.

Alle parole: Non si applicano alle associazioni ecc., sostituire le seguenti: Non si applicano alle società cooperative ed alle altre associazioni, ecc.

Gallini.

## Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni elettorali a qualunque partito appartengano.

Bissolati, Pansini.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni legalmente costituite.

Taroni, Socci.

*Sopprimere il 2º, 3º e 4º capoverso.*

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

*All'art. 4, capoverso, alle parole: saranno sciolte, sostituire: saranno denunciate all'autorità giudiziaria.*

*E sopprimere il resto dell'articolo.*

Riccardo Luzzatto.

*Al 2º comma:*

*Dopo le parole: atti indicati nell'articolo 1 sostituire: potranno essere sospese e sciolte a termini degli articoli precedenti.*

Garavetti, Pansini.

*Al 2º comma aggiungere in fine le parole: previa nomina di un commissario amministratore.*

Gallini.

*Fra il 2º comma ed il 3º mettere quest'altro comma:*

Lo stesso procedimento subiranno quelle Società che abusando dei meccanismi del credito, o delle legittime funzioni del capitale, abbiano deviato dai fini per i quali furono costituite, perturbando il lavoro e l'economia nazionale.

Pantano, Colajanni, Pansini.

Art. 4.

*Al 3º comma dell'articolo 4 sopprimere le parole: Quando però si tratti di società per la costituzione delle quali sia intervenuto un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sostituire le seguenti: Quando si tratti delle società e associazioni contemplate nel presente articolo.*

Gallini.

*Al 3º comma alle parole contro il decreto di scioglimento sostituire: contro i decreti di sospensione o di scioglimento.*

Garavetti, Pansini.

*All'ultimo comma.*

Il ricorso è sospensivo.

Carlo Del Balzo, Pansini.

*All'ultimo capoverso sopprimere il: non.*

Gallini.

Cambiare l'ultimo capoverso così: *Il ricorso è sospensivo.*

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

Art. 4 (aggiuntivo).

Le Società cooperative di consumo, di produzione o di lavoro siano di fatto come legalmente costituite non potranno mai cessare dal loro funzionamento, che verrà affidato ad un Comitato di soci o ad un commissario tanto l'uno quanto l'altro nominati dall'Autorità giudiziaria.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

Art. 4 e 5.

Le associazioni riconosciute dal Codice di commercio o da leggi speciali non potranno mai esser disciolte.

L'autorità potrà procedere individualmente contro tutti quei soci di esse che fossero ritenuti sospetti e punire quelli riconosciuti colpevoli in seguito a procedimento penale, ma l'esercizio e il patrimonio di queste associazioni sono intangibili.

Gatti.

Art. 5.

Soppresso.

Sidney Sonnino.

Il patrimonio delle Società ed associazioni di cui negli articoli precedenti, ecc.

Carlo Del Balzo, Pansini.

Il procuratore del Re nel promuovere la azione penale provocherà immediatamente dal presidente del tribunale la nomina di un amministratore delle associazioni sospese.

Nel caso di scioglimento lo stesso patrimonio sarà ad istanza del Pubblico Ministero e con le norme stabilite dal Tribunale civile con provvedimento preso in Camera di Consiglio liquidato e versato nella cassa postale di risparmio a nome dell'associazione disciolta.

Il Tribunale con lo stesso provvedimento delegherà un giudice per la divisione tra i soci del patrimonio dell'associazione disciolta a norma delle disposizioni del Codice civile.

Il patrimonio delle società od associazioni di cui all'art. 4 sarà liquidato e ripartito a norma degli atti costitutivi, del Codice di commercio o delle leggi speciali.

Garavetti, Pansini.

Il patrimonio delle associazioni disciolte sarà in ogni caso, data la condanna di quelle associazioni nelle persone di coloro che le dirigevano, consegnato a quel Comitato di soci eletto dagli stessi in apposita assemblea convocata a cura del Tribunale, quale Comitato provvederà alla liquidazione del medesimo nel modo che sarà scelto dall'assemblea medesima.

Nofri, Pansini.

#### Art. 5.

Il patrimonio delle associazioni è intangibile.

Bissolati, Pansini.

Il patrimonio dalle associazioni disciolte sarà liquidato e ripartito tra i soci, con le norme stabilite dal tribunale civile.

Taroni, Socci.

Il Tribunale provvederà alla distribuzione del patrimonio delle associazioni disciolte, nel modo previsto dal loro statuto, e, in mancanza di disposizioni statutarie, lo erogherà a favore della Congregazione di Carità della sede principale della società.

Agnini.

*La prima parte va così modificata:*

Il patrimonio delle associazioni disciolte, quando lo scioglimento sia divenuto irrevocabile, sarà ad istanza di chiunque vi abbia interesse, e con le norme stabilite dal Tribunale civile in contraddittorio ed in pubblica udienza, liquidato e versato nella Cassa postale di risparmio a nome dell'associazione disciolta.

Gallini.

*Alle parole seguenti del 2° comma:* agli scopi di beneficenza previsti dal loro statuto, e in mancanza di disposizioni statutarie, a favore della Congregazione di carità della sede principale della Società.

*Sostituire queste altre:* attribuendolo ai singoli soci in parti uguali od in proporzioni diverse secondo equità e giustizia.

Gallini.

#### Art. 5 (aggiuntivo).

Questo articolo non è applicabile alle Associazioni cooperative di consumo, di produzione, di lavoro di fatto o legalmente costituite e neppure alle Associazioni di mutuo soccorso.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo Pennati, Rampoldi.

#### I.

I reati, contemplati nella presente legge, sono di competenza del giudice popolare.

Mirabelli.

#### II.

La Corte d'assise, pronunciando la condanna, potrà aggiungere, secondo la gravità dei casi, lo scioglimento dell'associazione.

Non pronunciandosi condanna, cesserà di diritto la sospensione, di cui all'articolo 1.

Mirabelli.

Nei casi previsti dall'articolo I° del Capo II° bis prima di procedere allo scioglimento delle associazioni dovrà essere sentito il parere in iscritto della Giunta comunale che dovrà emetterlo dietro richiesta dell'autorità politica.

Fazi, Vendemini, Ferri, Tassi, Pantano, Bissolati.

#### CAPO VI bis.

*Della tutela dei servizi pubblici.*

#### Ordini del giorno.

La Camera rinvia la discussione dell'articolo primo del Capo VI bis *Aggiunte alla legge sulla pubblica sicurezza*, al tempo in cui si proponcano insieme con esso provvedimenti atti a impedire e a reprimere gli abusi che possono commettere gli imprenditori.

Alfredo Baccelli.

La Camera, considerando che il Governo non ha ancora presentato un progetto di legge relativo al contratto di lavoro degli operai in genere e degli addetti alle tramvie e telefoni intercomunali, alla pubblica illuminazione ed alla condotta e distribuzione dell'acqua potabile,

e constatando che non ha ancora regolato i rapporti fra le Compagnie ferroviarie ed il loro personale, come risulta anche dalle recenti conclusioni della Commissione d'inchiesta relativa, e che non ha nemmeno presentato il tanto atteso progetto di legge sullo stato degli impiegati civili,

rimanda la discussione del Capo VI.bis, articolo 1, del disegno di legge a quando sarà provveduto alla presentazione e conseguente applicazione dei citati progetti.

Nofri, Morgari, Pansini.

#### Controprogetto del deputato Agnini.

##### Art. 1.

È istituita una *Giunta di vigilanza sui servizi pubblici*, la quale risiederà presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

##### Art. 2.

La Giunta è composta di nove membri. Sei di questi sono scelti dalla Camera dei deputati nel proprio seno e tre dagli addetti a ciascun pubblico servizio.

##### Art. 3.

Per la elezione dei sei membri, di cui all'articolo precedente, ogni deputato vota quattro nomi e saranno dichiarati eletti i sei che raccolgono la maggioranza relativa dei voti.

##### Art. 4.

Gli impiegati, agenti ed operai addetti a ciascun pubblico servizio sono costituiti di diritto in separata corporazione professionale. Ciascuna corporazione sceglie nel proprio seno i tre rappresentanti che saranno chiamati a completare la Giunta di vigilanza ogni volta che essa tratterà questioni riguardanti quel pubblico servizio.

##### Art. 5.

Ai rappresentanti delle corporazioni verrà corrisposto un'indennità da stabilirsi dalla Giunta di vigilanza e per la quale sarà iscritta apposita somma nel bilancio di agricoltura, industria e commercio.

##### Art. 6.

I componenti la Giunta durano in carica due anni e sono rieleggibili.

##### Art. 7.

Alla Giunta spetta di vigilare sui servizi pubblici affidati a privati assuntori, allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

##### Art. 8.

Alla Giunta viene demandata la facoltà di stabilire anno per anno, e per ciascuna specie di servizio pubblico, il limite minimo dello stipendio o salario da corrispondersi al personale impiegato nonchè il limite massimo dell'orario di servizio,

##### Art. 9.

È fatto obbligo ai privati assuntori di servizi pubblici di fissare, mediante norme generali di servizio, i patti e le condizioni del contratto di lavoro con le varie categorie dei loro dipendenti.

Tali norme dovranno rimanere affisse nei locali d'ufficio e nei luoghi di lavoro in modo che tutti gli interessati ne abbiano notizia.

##### Art. 10.

Le norme generali di cui nell'articolo precedente dovranno essere preventivamente comunicate alla Giunta di vigilanza che verificherà se furono osservati i limiti di retribuzione e di orario, nonchè le altre disposizioni da essa emanate a tutela del pubblico servizio.

##### Art. 11.

Ogni violazione di contratto da parte degli assuntori di pubblici servizi, e ogni violazione delle disposizioni emanate dalla Giunta, sarà punita con l'arresto fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

##### Art. 12.

Gli impiegati, agenti ed operai addetti ai pubblici servizi che in numero di tre o più, previo concerto, senza darne preavviso di almeno sette giorni a chi dirige il servizio pubblico, abbandonino il proprio ufficio od incarico, oppure omettano di adempiere i doveri in modo da impedire il regolare funzionamento del pubblico servizio, saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi.

## Art. 13.

Si considerano servizi pubblici le ferrovie, le tramvie intercomunali, le poste, i telegrafi, i telefoni intercomunali, i semafori, le officine ed arsenali governativi, le condutture d'acqua potabile e la illuminazione pubblica.

## Art. 14.

La Giunta di vigilanza è in facoltà di dichiarare pubblici, per gli effetti della presente legge, altri servizi attualmente non considerati tali.

Agnini.

## Emendamenti.

## Art. 1.

Gl'impiegati, agenti ed operai addetti alle ferrovie, alle poste, ai telegrafi, alla illuminazione pubblica a gas o a luce elettrica, anche se tali servizi sono esercitati per mezzo di un privato assuntore, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonino il proprio ufficio o incarico, od omettano di adempierne i doveri in modo da impedire il regolare funzionamento del pubblico servizio, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi o colla multa fino a lire mille, oltre le pene portate dall'articolo 181 del Codice penale, quando si tratti di pubblici ufficiali.

I promotori e i capi saranno puniti con l'arresto fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Sidney Sonnino.

## I.

Gli impiegati, agenti ed operai addetti alle ferrovie, alle tramvie intercomunali, alle poste, ai telegrafi, ai telefoni intercomunali, ai semafori, alle officine ed arsenali governativi, alla illuminazione pubblica, alla conduttura dell'acqua potabile, anche se tali servizi fossero esercitati per mezzo di privati assuntori, che in numero di tre o più previo concerto, senza darne un preavviso ai conduttori di quei pubblici servizi di almeno sette giorni, abbandonino il proprio ufficio, ecc. ecc.

Gli agenti dei pubblici servizi dipendenti dallo Stato, che in numero di tre o più ecc. ecc., come nel testo sopprimendo le parole: anche se tali servizi fossero esercitati da privati assuntori.

Nofri, Pansini.

## All'art. 1.

Gl'impiegati, agenti ed operai addetti alle ferrovie, tramvie, poste e telefoni quando commettano violenze nello abbandonare l'ufficio, saranno puniti a tenore del Codice penale, secondo le norme della complicità.

Barzilai.

## Art. 1.

Gli impiegati, agenti ed operai addetti alle ferrovie, alle tramvie intercomunali, alle poste, ai telegrafi, ai telefoni intercomunali, ai semafori, alle officine ed arsenali governativi, alla illuminazione pubblica, alla conduttura e distribuzione delle acque potabili, anche se tali servizi fossero esercitati per mezzo di privati assuntori, devono associarsi per ognuno di questi servizi in altrettante corporazioni.

Gli stipendi, i salari, gli orari e tutte le condizioni di lavoro riguardanti i membri di queste corporazioni vengono determinati da una Commissione composta: di un rappresentante della corporazione, eletto dai soci, di un rappresentante dell'esercente il pubblico servizio e di una terza persona da scegliersi da queste due.

I membri delle suddette corporazioni, che in numero di tre o più, previo concerto e senza darne un preavviso di almeno sette giorni, abbandonino il proprio ufficio o incarico, od omettano di adempierne i doveri in modo da impedire il regolare funzionamento del pubblico servizio, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi, o colla multa fino a lire 1,000.

Prampolini.

Gli impiegati, agenti ed operai addetti alle ferrovie, alle tramvie intercomunali, alle poste e telegrafi, ai telefoni intercomunali, ai semafori, alle officine ed arsenali governativi, alla illuminazione pubblica, alla conduttura e distribuzione delle acque potabili, anche se tali servizi fossero esercitati per mezzo di privati assuntori, che in numero di 10 o più previo concerto abbandonino il proprio ufficio, o incarico, od omettano di adempierne i doveri in modo da impedire il regolare funzionamento del pubblico servizio, senza avere dato preavviso di almeno dieci giorni ai conduttori di tali pubblici servizi saranno puniti, per questo solo fatto, con l'arresto fino a 3 mesi, o con la multa fino a lire 1000 oltre le pene portate dall'articolo 181 del Codice di commercio, quando si tratta di pubblici ufficiali.

Gatti.

## Art. 1.

*Dopo le parole: incarico, aggiungere: eccitando i loro compagni ad imitarlo.*

*E sopprimere il secondo e terzo comma.*

Riccardo Luzzatto.

*Sopprimere il 2º capoverso dell'articolo.*

Nofri, Pansini.

*Sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo.*

Nofri, Pansini.

Ogni singola violazione di legge, di contratto o di regolamento da parte dei conduttori di servizi pubblici sarà punita con la multa da lire 1000 a lire 10,000.

Nofri, Pansini.

Quando l'abbandono del proprio ufficio da parte degli individui indicati nel precedente articolo sia stato provocato da atti illegali o lesivi di contratto di lavoro da assuntori o direttori di pubblico servizio, questi saranno puniti con le stesse pene stabilite dall'articolo precedente, le quali, in tal caso non saranno applicabili agli impiegati, agenti, ed operai che avessero abbandonato l'ufficio od il lavoro.

A. Marescalchi.

Quando l'abbandono del proprio ufficio od incarico o l'omissione dei propri doveri sia stata provocata da inadempimento o violazione dei patti contrattuali come diminuzione di salari, aumento di ore di lavoro, licenziamenti ingiustificati ecc. da parte degli imprenditori dei pubblici servizi non è applicabile l'articolo succitato.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

## Art. 1.

Alla stessa pena saranno condannati i privati assuntori e i direttori dei servizi pubblici che con ribasso di salario o condizioni onerose di lavoro determinassero gli scioperi.

In tal caso gli operai andranno esenti da pena.

Bissolati, Pansini.

627

Se gli scioperi furono provocati da violazioni del contratto di lavoro per opera dei direttori o dei privati assuntori dei servizi pubblici, gli operai saranno esenti da pena e i direttori o privati assuntori saranno puniti coll'arresto da sei mesi ad un anno, e colla multa da lire 10,000 a lire 50,000.

Taroni, Socci.

## Art. 1 (aggiuntivo).

Della legittimità o meno dell'abbandono del servizio di cui al succitato articolo dovrà giudicare il Consiglio dei *probi-viri* locale.

Fino al pronunciamento del suo giudizio, sarà sospeso qualunque provvedimento punitivo.

Nofri, Basetti, Severi, Girardini, Costa Andrea, Morgari, Bertesi, Pantano, Lagasi, Zabeo, Pennati, Rampoldi.

## Aggiunta.

In caso che gl'impiegati, agenti ed operai si credessero lesi, dalle Società o privati, nei patti convenuti, ricorreranno al giudizio dei *Probi-viri* o dei tribunali.

In quest'ultimo caso essi avranno diritto al patrocinio gratuito.

Gattorno.

## Art. 2.

Gli assuntori dei pubblici servizi che contravvengano ai patti di cui nell'articolo precedente saranno puniti con la multa da lire 1,000 a lire 10,000.

Prampolini.

## Art. II.

## STAMPA

Controprogetto dell'onorevole Spirito Francesco.

## Art. 1.

Gli articoli compresi nel capo VIII dell'Editto sulla stampa sono abrogati.

## Art. 2.

Qualunque cittadino italiano, che sia maggiore di età e goda il libero esercizio dei diritti civili, può pubblicare un giornale o scritto periodico, facendone dichiarazione al-

l'ufficio della Procura generale presso la Corte d'appello, almeno cinque giorni prima della pubblicazione.

Tale dichiarazione, firmata dal proprietario, deve contenere il nome del giornale e il luogo della pubblicazione, il nome del direttore e la indicazione della tipografia.

#### Art. 3.

Il proprietario del giornale o scritto periodico è tenuto a pubblicare qualunque comunicato ufficiale, mandato da un'autorità legalmente costituita.

L'inserzione sarà fatta a pagamento, ed avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

Nel modo istesso, il giornale o scritto periodico sarà tenuto ad inserire le risposte di coloro, che siano stati indicati o nominati nelle pubblicazioni. Ma la inserzione deve essere gratuita, sino al doppio dell'articolo, cui è diretta.

#### Art. 4.

Le contravvenzioni all'articolo 2 sono punite coll'ammenda sino a lire 500.

Inoltre, se la dichiarazione manca addirittura, la pubblicazione è immediatamente sequestrata.

Se la dichiarazione è falsa, la pena sarà dell'arresto da un mese a tre e della multa da lire 100 a 1,000.

#### Art. 5.

Le contravvenzioni all'articolo 3 sono punite con l'ammenda sino a lire 500.

#### Art. 6.

Ogni altro reato commesso col mezzo della stampa periodica è punito secondo le norme del Codice penale e con le pene dalle leggi stabilite per ciascun reato.

#### Art. 7.

Se gli autori e cooperatori delle pubblicazioni incriminate sono ignoti o sono assolti perchè non raggiunti da prove, risponde dei reati commessi il direttore del giornale o scritto periodico.

In tal caso il tempo trascorso per la ricerca degli autori e cooperatori non è computato nel termine utile per la prescrizione a favore del direttore.

#### Art. 8.

Le pene stabilite dagli articoli 393 e 395 del Codice penale sono diminuite della metà, e la pena della reclusione è commutata in detenzione, se trattasi di reati commessi col mezzo della stampa e si provi che il colpevole agì per un fine di pubblico interesse.

La medesima diminuzione di pena potrà essere ammessa nel caso che lo scritto incriminato sia ritrattato prima della querela.

Nel concorso delle due precedenti circostanze, le pene sono diminuite di due terzi.

#### Art. 9.

Conforme all'articolo 7 della Commissione.

#### Art. 10.

Il direttore ed il proprietario del giornale o scritto periodico sono sempre civilmente e solidalmente responsabili dei reati commessi nelle loro pubblicazioni.

Se risulti responsabile civile anche il tipografo, le macchine, i caratteri e gli altri oggetti costituenti la tipografia, a chiunque appartengano, possono essere pignorati per risarcimento dei danni e per le spese di giustizia.

Spirito Francesco.

#### Emendamenti.

##### Art. 1.

Le pene restrittive della libertà personale e quelle pecuniarie comminate pei reati di stampa potranno sempre dal magistrato applicarsi separatamente ancorchè indicate in modo cumulativo dalle leggi precedenti alla presente.

Nei casi in cui tali pene siano indicate cumulativamente ed il magistrato, ai termini della presente legge, applichi la sola pena pecuniaria, i limiti massimi di questa sono raddoppiati-

Sidney Sonnino.

*All'articolo 1º è surrogato il seguente:*

Sono abolite tutte le leggi speciali sulla stampa, la quale rimane regolata dal diritto comune.

Gallini.

Se il direttore non si dichiara spontaneamente per tale, ogni ricerca in proposito è vietata.

Bissolati, Pansini.

Nessuna delle disposizioni penali è applicabile a direttori o redattori che non si siano dichiarati autori degli scritti incriminati.

Bissolati, Pansini.

All'articolo 1 sostituire le parole: nulla è innovato all'istituzione del gerente;

Riccardo Luzzatto.

Ogni sequestro di giornale o periodico sarà seguito da processo.

Appartiene alla Corte d'assise la cognizione dei reati di azione pubblica commessi per mezzo della stampa.

Nel caso di dichiarazione di *non luogo a procedere* durante l'istruttoria, il magistrato che ordinò il sequestro sarà punito con multa da lire 10 a lire 100.

Se il giornale o periodico sequestrato è assolto, verrà, a spese dello Stato, indennizzato dei danni subiti a causa del sequestro.

Taroni, Socci.

All'art. 1.

È abolito il sequestro preventivo delle pubblicazioni periodiche; solo dopo sentenza passata in cosa giudicata per reati previsti dall'Editto della stampa o dal Codice penale, potrà ordinarsi la distruzione degli esemplari dello stampato colpito.

Barzilai.

Art. 2.

All'articolo 47 dell'Editto sulla stampa è surrogato il seguente:

Tutte le disposizioni penali relative alle contravvenzioni alle leggi sulla stampa ed ai delitti commessi per mezzo della stampa sono applicabili:

1° al gerente del giornale o periodico;

2° all'autore dello scritto o del disegno incriminato.

Quando sia conosciuto l'autore della pubblicazione e questi risieda nel Regno, cessa la responsabilità del gerente.

Sidney Sonnino.

Il giudice istruttore può, su domanda del magistrato requirente, ordinare il sequestro di un giornale o periodico.

Il giudizio penale deve, sotto pena di decadenza e responsabilità de'danni, iniziarsi nel termine di dieci giorni dall'eseguito sequestro

I danni, prodotti dal sequestro arbitrario, saranno anche risarcibili, se non seguirà la condanna.

Mirabelli.

*Alle parole: tutte le disposizioni penali, ecc.*

*Sostituire le seguenti:*

La responsabilità civile degli effetti delle pubblicazioni spetta.

Riccardo Luzzatto.

Art. 2.

*All'articolo 2° aggiungere:*

Pei reati di ingiuria e di diffamazione la competenza è determinata dal luogo di residenza dell'offeso.

Gallini.

Art. 3.

Sopprimerlo.

Riccardo Luzzatto.

Il proprietario del giornale o del periodico e il proprietario della tipografia in cui viene stampato saranno sempre civilmente e solidalmente responsabili delle pubblicazioni avvenute nel giornale o periodico medesimo. La responsabilità civile comprenderà, oltre il risarcimento dei danni e il rifacimento delle spese di giustizia, il pagamento delle pene pecuniarie a cui sia stato condannato il gerente del giornale o periodico oppure l'autore della pubblicazione. Nel solo caso di mancanza di pagamento delle pene pecuniarie per insolvibilità di tutti i civilmente e solidalmente responsabili, la detenzione o l'arresto a norma dei capoversi degli articoli 19 e 24 del Codice penale dovrà scontarsi da chi fu condannato penalmente.

Sidney Sonnino.

*Al 2° comma, alle parole: a chiunque appartengano, sostituire le seguenti:* purchè di proprietà dei condannati e salvi i privilegi legalmente costituiti.

Gallini.

Queste disposizioni non avranno però effetto se non contro direttore, proprietario o tipografo che dichiarino di assumere la responsabilità dello scritto incriminato.

Bissolati, Pansini.

## Art. 4.

*Far precedere le seguenti parole:*

Ove uno degli interessati lo richieda.

Riccardo Luzzatto.

*All'articolo 4º, dopo le parole: per diffamazione, aggiungere: e per ingiuria.*

Gallini.

Tale divieto varrà solo finchè la prova testimoniale non sia esaurita.

Bissolati, Pansini.

## Art. 5.

*Si modifica la fine del primo comma così: l'imputato sarà assolto.*

Bissolati, Pansini.

## All'art. 7.

La pubblicazione o riproduzione di notizie false potrà portare per il giornale l'obbligo della pubblicazione di rettifiche motivate.

Barzilai.

*Al Capo X della competenza ecc.*

## Articolo aggiuntivo.

Appartiene alla Corte di Assise, con l'intervento dei giurati, la cognizione dei reati di azione pubblica commessi per mezzo della stampa.

Nicolò Fulci.

## Articoli aggiuntivi.

## I.

È abrogato l'articolo 22, capo V, dell'Editto sulla stampa, 26 marzo 1848.

Mirabelli.

## II.

Sono abrogati gli articoli 52, capo IX, e 58, capo X, dell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848.

Mirabelli.

*Al capo X della competenza, ecc.*

I reati di azione pubblica, commessi per mezzo della stampa, sono di competenza del giudice popolare.

Mirabelli.

**Aggiunte e modificazioni alla legge sulla Pubblica Sicurezza e sulla Stampa, presentate nella seduta pomeridiana del 15 giugno 1899.**

## TITOLO I.

## CAPO I.

*Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

## Art. 1 bis.

Quando per necessità di ordine pubblico l'autorità di pubblica sicurezza abbia vietato assembramenti o riunioni all'aperto, i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

Sidney Sonnino.

**Aggiunte e modificazioni alla legge sulla Pubblica Sicurezza e sulla Stampa, presentate nella seduta del 17 giugno 1899.**

## TITOLO I.

## CAPO I.

*Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

## Emendamento proposto dal Governo.

## Art. 1 bis.

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare per ragioni d'ordine pubblico gli assembramenti e le riunioni pubbliche ed i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

## Art. 1 bis.

Quando per ragioni di ordine pubblico l'autorità di pubblica sicurezza abbia vietato assembramenti o riunioni pubbliche, i contravventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

Sidney Sonnino.

Per ragioni di pubblica sicurezza possono vietarsi le riunioni e gli assembramenti pubblici, ed i contravventori saranno puniti ai termini dell'articolo 434 del Codice penale.

Piccolo-Cupani.

**Art. 3 modificato.***Articolo aggiuntivo.*

Sono grida e manifestazioni sediziose quelle che esprimono la proposta di un'azione violenta ed immediata.

Girardini.

**Editto sulla Stampa.****Art. 2 ultimo comma.**

Quando sia conosciuto l'autore dello scritto incriminato, cessa la responsabilità del Direttore se egli non ha voluto la pubblicazione.

Raccuini, Morgari.

*Allo stesso art. 2 aggiungere:*

Pei soli reati di diffamazione la competenza è determinata dal luogo di residenza o domicilio dell'offeso, se questi non dichiara nella sua querela, di accettare la competenza del luogo ove si fece la pubblicazione.

Raccuini, Morgari.

**Aggiunte e modificazioni alla legge sulla Pubblica Sicurezza e sulla Stampa, presentate nella seduta pomeridiana del 16 giugno 1899.**

**TITOLO I.****CAPO I.**

*Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

**Art. 1 bis.**

Quando per ragioni di ordine pubblico l'autorità di pubblica sicurezza abbia vietato assembramenti o riunioni pubbliche, i con-

travventori al divieto saranno puniti a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

Sidney Sonnino.

Per ragioni di pubblica sicurezza possono vietarsi le riunioni e gli assembramenti pubblici, ed i contravventori saranno puniti ai termini dell'articolo 434 del Codice penale.

Piccolo-Cupani.

**Editto sulla stampa.****Art. 2, ultimo comma.**

Quando sia conosciuto l'autore dello scritto incriminato, cessa la responsabilità del Direttore se egli non ha voluto la pubblicazione.

Raccuini, Morgari.

*Allo stesso art. 2 aggiungere:*

Pei soli reati di diffamazione la competenza è determinata dal luogo di residenza o domicilio dell'offeso, se questi non dichiara nella sua querela, di accettare la competenza del luogo ove si fece la pubblicazione.

Raccuini, Morgari.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

Discussione intorno ad una proposta di aggiunta all'articolo 89 bis del Regolamento della Camera (Documento n. VII-B).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'Ufficio di Revisione*

